SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 127° — Numero 180

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 5 agosto 1986** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero della sanità

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Ministero della pubblica istruzione

AVVISI DI RETTIFICA ED ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTI ORDINARI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
E DELLE FORESTE

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1986.

Approvazione dei metodi ufficiali di analisi per i fertilizzanti.

86A2397

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. **38:**

Credito navale, sezione autonoma dell'Istituto mobiliare italiano, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 14 luglio 1986.

Istituto mobiliare italiano, ente di diritto pubblico, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 15 luglio 1986.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1986, n. **436**.

Modificazione allo statuto dell'Istituto universitario orientale di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto universitario orientale di Napoli, approvato con regio decreto 24 ottobre 1941, n. 1616, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Istituto universitario anzidetto ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto universitario orientale di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 30, relativo al corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

filologia ibero-romanza.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1986
Registro n. 57 Istruzione, foglio n. 87

86G0765

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1986, n. **437**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 153, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia della seconda facoltà di medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

chirurgia toracica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì luglio 1986
Registro n. 57 Istruzione, foglio n. 90

86G0764

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1986, n. **438.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi della Calabria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università delle Calabria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1971, n. 1329, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Calabria, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 56, relativo all'elenco degli insegnamenti del dipartimento di economia politica e nella tabella *F* (allegata all'art. 35 dello statuto), è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

economia marxista.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1986
Registro n. 57 Istruzione, foglio n. 92

86G0763

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1986, n. **439.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 71, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente insegnamento:

ematologia pediatrica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1986
Registro n. 57 Istruzione, foglio n. 93

86G0762

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 11 luglio 1986.

Autorizzazione all'espletamento delle attività di solo prelievo di cuore da cadavere a scopo di trapianto terapeutico presso gli ospedali riuniti di Foggia.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente del comitato di gestione della unità sanitaria locale n. 8 di Foggia, in data 3 luglio 1986, intesa ad ottenere per gli ospedali riuniti, già autorizzati al solo prelievo di rene con decreto ministeriale del 15 luglio 1982, l'autorizzazione per l'espletamento delle attività di solo prelievo di cuore da cadavere a scopo di trapianto terapeutico, da effettuarsi a cura di sanitari già autorizzati al prelievo di cuore;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici eseguiti dall'Istituto superiore di sanità in data 3 febbraio 1982;

Sentiti i pareri favorevoli espressi dalla sezione terza del Consiglio superiore di sanità in data 23 aprile 1982 ed in data 5 dicembre 1985;

Considerato che in base agli accertamenti tecnici eseguiti ed ai pareri formulati dal Consiglio superiore di sanità nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al solo prelievo di cuore da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Decreta:

Art. 1.

Gli ospedali riuniti di Foggia sono autorizzati, limitatamente alle strutture, all'espletamento delle attività di solo prelievo di cuore da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 2.

Le operazioni di solo prelievo di cuore da cadavere a scopo di trapianto terapeutico debbono essere effettuate presso la sala operatoria situata nel servizio di rianimazione.

Art. 3.

Le attività relative alle operazioni di solo prelievo di cuore debbono essere effettuate dai sanitari già autorizzati, con appositi decreti ministeriali che fanno parte integrante del presente provvedimento, al prelievo di cuore da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 4.

Il presente decreto è valido fino al 14 luglio 1987 e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente inoltrata istanza di rinnovo dell'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo di cuore da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 6.

Il presidente del comitato di gestione della unità sanitaria locale n. 8 di Foggia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 luglio 1986

Il Ministro: DEGAN

86A5983

DECRETO 22 luglio 1986.

Supplemento di quote di produzione di stupefacenti per l'anno 1986.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il proprio decreto in data 27 novembre 1985 con il quale, in base a quanto disposto dall'art. 31 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, sono state stabilite le quantità di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e vendute in Italia e all'estero nel corso dell'anno 1986 dalle ditte debitamente autorizzate;

Viste le istanze delle ditte Salars di Como-Camerlata e Sifac di Confienza (Pavia) con le quali hanno richiesto l'autorizzazione alla fabbricazione di ulteriori quantità di sostanze stupefacenti;

Ritenuta l'opportunità di procedere all'assegnazione di quote supplementari;

Visto l'art. 31 della legge 22 dicembre 1975, n. 685;

Decreta:

In aggiunta ai quantitativi delle sostanze già assegnati con il decreto di cui alle premesse:

la ditta Salars, con sede in Como-Camerlata, via S. Francesco, 5, è autorizzata a produrre e mettere in vendita, nel corso dell'anno 1986, per il consumo nazionale, le seguenti sostanze:

codeina base kg 100;

diidrocodeina base kg 60,

e per l'esportazione:

folcodina base kg 50;

la ditta Sifac, con sede in Confienza (Pavia), via Robbio, 29, è autorizzata a produrre e mettere in vendita, nel corso dell'anno 1986, per il consumo nazionale, le seguenti sostanze:

codeina base kg 100;

diidrocodeina base kg 70.

Roma, addì 22 luglio 1986

p. *Il Ministro:* POGGIOLINI

86A5944

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 23 maggio 1986.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Allevatori forlivesi associati a r.l. C.A.F.A.», in Forlì, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa «Allevatori forlivesi associati C.A.F.A. a r.l.», con sede in Forlì, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi dell'art. 198, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Allevatori forlivesi associati C.A.F.A. a r.l.», costituita per rogito notaio dottor Raffaele Gafà di Forlì in data 19 settembre 1973, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e i signori:

Soci rag. Maurizio, nato a Roma, il 18 aprile 1941 e residente a Viserba di Rimini (Forlì), via Donizzetti, 31;

Sadurny avv. Claudio, nato a Roma, il 1° gennaio 1948 e residente a Roma, con studio in viale Mazzini, 134;

Erriquez avv. Giuseppe, nato a Nociglia il 13 aprile 1956 e residente a Nociglia, via Vittorio Emanuele, 145,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 maggio 1986

p. *Il Ministro:* LECCISI

86A5981

DECRETO 19 luglio 1986.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «La buona terra» a r.l., in S. Pietro Vernotico, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la relazione del commissario governativo della società cooperativa «La buona terra» a r.l., con sede in S. Pietro Vernotico (Brindisi), dalla quale si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa, ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «La buona terra» a r.l., con sede in S. Pietro Vernotico (Brindisi), costituita per rogito notaio Italo Forleo in data 26 febbraio 1958, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e i signori:

Frassanito avv. Fabio, residente a Lecce, viale Brindisi, 11;

Plantera Franco, residente a Nardò, viale Europa;
Ferilli dott. Cosimo, residente a Casarano (Lecce),
ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 luglio 1986

p. *Il Ministro:* LECCISI

86A5982

DECRETO 25 luglio 1986.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia «Villaggio verde a r.l.», in Lecco, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa edilizia «Villaggio verde a r.l.», con sede in Lecco (Como), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Villaggio verde a r.l.», con sede in Lecco (Como), costituita per rogito notaio dott. Giacomo Condò, in data 3 aprile 1980, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e i signori:

Somasca rag. Valerio, residente in Lecco, via Ghislanzoni, 16;

Sadurny avv. Claudio, residente a Roma, viale G. Mazzini, 134;

Olivieri rag. Dante, residente a Roma, via Penta, 12,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1986

p. *Il Ministro:* LECCISI

86A5980

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 19 settembre 1985.

Ripartizione dei posti da assegnare alle categorie riservatarie di cui all'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482, nella carriera esecutiva delle accademie di belle arti, conservatori di musica ed accademie nazionali di arte drammatica e di danza.

IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 2 marzo 1963, n. 262;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420 ed in particolare l'art. 37;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 13 agosto 1980, n. 466;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 271;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 345;

Viste le ordinanze ministeriali datate 6 novembre 1984 relative al reclutamento, per concorso, del personale non insegnante presso le istituzioni scolastiche;

Vista la circolare n. 337 dell'8 novembre 1984, n. 4853 - Direzione generale del personale - Divisione X;

Considerato che l'organico di diritto della carriera esecutiva, applicati di segreteria, delle accademie di belle arti, conservatori di musica ed accademie nazionali di arte drammatica e di danza relativo all'anno scolastico 1983-84 ammonta a trecentoquarantasette posti;

Considerato che nell'anno scolastico 1984-85 l'organico ammonta a trecentosessantuno posti con una variazione in aumento di quattordici posti rispetto al precedente anno scolastico e pertanto la riserva dei posti da conferire alle categorie riservatarie va effettuata sull'organico 1983-84, maggiorato di sette posti, pari al 50% dell'incremento verificatosi nell'anno scolastico 1984-85;

Considerato che i posti disponibili in organico assommano a quarantadue;

Considerato che cinquantatre posti, pari al 15% dell'organico, come sopra determinato, vanno conferiti, ai sensi dell'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482, a categorie riservatarie;

Considerato che dai cinquantatre posti, citati nella precedente premessa, vanno detratti i posti di riservatari già in servizio che assommano a quarantuno e che quindi, per differenza, i posti che rimangono da conferire sono dodici;

Rilevata la necessità di procedere alla ripartizione dei posti da assegnare ai beneficiari dell'art. 12 della citata legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

È approvata la ripartizione dei posti da assegnare alle categorie riservatarie di cui all'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482, fissata con l'elenco allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

La decorrenza giuridica della disponibilità dei posti è fissata all'inizio dell'anno scolastico 1984-85.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 settembre 1985

Il Ministro: FALCUCCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1986
Registro n. 35 Istruzione, foglio n. 203

ALLEGATO

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DI DETERMINAZIONE DEI POSTI DA ASSEGNARE AI BENEFICIARI DELL'ART. 12 DELLA LEGGE 2 APRILE 1968, N. 482 - CARRIERA ESECUTIVA - APPLICATI.

a) Posti di diritto in organico . . . . N. 354
b) Posti disponibili in organico . . . . » 42
c) Posti spettanti ai riservatari (15% su 354) . . . . . » 53
d) Posti di riservatari già conferiti . . . . » 41
e) Posti rimasti da conferire . . . . » 12

Categoria di riservatari	Posti spettanti	Posti già conferiti	Differenza	Posti da conferire in rapporto alle unità in organico
1. Invalidi di guerra	13	2	11	6
2. Invalidi civili per fatti di guerra	5	5	—	—
3. Invalidi per servizio	8	5	3	1
4. Invalidi del lavoro	8	1	7	4
5. Invalidi civili	8	15	— 7 (*)	—
6. Sordomuti	3	1	2	1
7. Orfani e vedove di guerra, di caduti per servizio e sul lavoro	8	11	— 3 (**)	—
8. Vedove e figli di vittime del dovere o azioni terroristiche (*a*)	—	1	— 1 (***)	—

(*a*) Per tale categoria non è prevista alcuna percentuale. Essa ha priorità assoluta su tutte le altre categorie senza limitazioni di posti fino, ovviamente, alla concorrenza dei posti disponibili nell'organico di diritto.

(*) I sette posti in eccedenza nella categoria degli invalidi civili sono stati distribuiti proporzionalmente nelle seguenti categorie aventi maggiori disponibilità: invalidi di guerra, quattro; invalidi per servizio, due; sordomuti, uno.

(**) I tre posti in eccedenza nella categoria degli orfani e vedove di guerra, di caduti per servizio e sul lavoro sono stati assegnati alla categoria degli invalidi del lavoro avente maggiore disponibilità.

(***) Il posto di tale categoria è stato assegnato a quella degli invalidi di guerra, avente maggiori disponibilità.

Il Ministro della pubblica istruzione
FALCUCCI

86A5799

DECRETO 19 settembre 1985.

Ripartizione dei posti da assegnare alle categorie riservatarie di cui all'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482, nella carriera applicati di segreteria ausiliaria delle accademie di belle arti, conservatori di musica ed accademie nazionali di arte drammatica e di danza.

IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 2 marzo 1963, n. 262;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420 ed in particolare l'art. 37;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 13 agosto 1980, n. 466;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 271;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 345;

Viste le ordinanze ministeriali datate 6 novembre 1984 relative al reclutamento, per concorso, del personale non insegnante presso le istituzioni scolastiche;

Vista la circolare n. 337 dell'8 novembre 1984, n. 4853 - Direzione generale del personale - Divisione X;

Considerato che l'organico di diritto della carriera ausiliaria (bidelli) delle accademie di belle arti, conservatori di musica ed accademie nazionali di arte drammatica e di danza relativo all'anno scolastico 1983-84 ammonta a millecentottantanove posti;

Considerato che nell'anno scolastico 1984-85 l'organico assomma a millecentosettanta posti con una diminuzione di diciannove posti rispetto al precedente anno scolastico e che pertanto la riserva dei posti da conferire alle categorie riservatarie va effettuata sull'organico dell'anno scolastico 1984-85;

Considerato che i posti disponibili in organico assommano a duecentotrentacinque;

Considerato che quattrocentosessantotto posti, pari al 40% dell'organico dell'anno scolastico 1984-85 (millecentosettanta) vanno conferiti, ai sensi dell'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482, alle categorie riservatarie;

Considerato che dai quattrocentosessantotto posti, citati nella precedente premessa, vanno detratti i posti di riservatari già in servizio che assommano a duecentoventiquattro e che quindi, per differenza, i posti che rimangono da conferire sono duecentoquarantaquattro;

Considerato che i posti disponibili, come già precisato in precedenza, risultano duecentotrentacinque, ne consegue che tali posti vanno assegnati totalmente alle categorie riservatarie;

Ritenuta la necessità di procedere alla ripartizione dei posti da assegnare ai beneficiari dell'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

È approvata la ripartizione dei posti da assegnare alle categorie riservatarie di cui all'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482, fissata con il prospetto allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

La decorrenza giuridica della disponibilità dei posti è fissata all'inizio dell'anno scolastico 1984-85.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 settembre 1985

Il Ministro: FALCUCCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1986
Registro n. 35 Istruzione, foglio n. 204

ALLEGATO

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DI DETERMINAZIONE DEI POSTI DA ASSEGNARE AI BENEFICIARI DELL'ART. 12 DELLA LEGGE 2 APRILE 1968, N. 482 - CARRIERA AUSILIARIA - BIDELLI:

a) Posti di diritto in organico . . . . N. 1.170
b) Posti disponibili in organico. . . . . » 235
c) Posti spettanti ai riservatari (40% su 1.170) . . » 468
d) Posti di riservatari già in servizio . . . . » 224
e) Differenza (468 — 224 = 244) . . . . » 244
f) Posti da conferire (pari al numero delle unità disponibili nell'organico di diritto):

Categoria di riservatari	Posti spettanti	Posti già in servizio	Differenza	Posti da conferire in rapporto alle unità in organico
1. Invalidi di guerra	117	20	97	86
2. Invalidi civili per fatti di guerra	47	22	25	23
3. Invalidi per servizio	70	12	58	50
4. Invalidi del lavoro	70	31	39	35
5. Invalidi civili	70	87	— 17 (*)	—
6. Orfani e vedove di guerra, di caduti per servizio e sul lavoro	70	45	25	23
7. Sordomuti	24	4	20	18
8. Vedove e figli di vittime del dovere o azioni terroristiche (**)	—	3	— 3	—
Totali . . .	468	224	244	235

(*) I diciassetti posti in eccedenza sono stati distribuiti proporzionalmente nelle seguenti categorie aventi maggori disponibilità:
a) invalidi di guerra, sette;
b) invalidi per servizio, tre;
c) invalidi civili per fatti di guerra e profughi, uno;
d) invalidi del lavoro, tre;
e) orfani e vedove di guerra, di caduti per servizio e sul lavoro, due;
f) sordomuti, uno.

(**) Per tale categoria non è prevista alcuna percentuale. Essa ha priorità assoluta su tutte le altre categorie senza limitazioni di posti fino, ovviamente, alla concorrenza dei posti disponibili nell'organico di diritto.

Il Ministro della pubblica istruzione
FALCUCCI

86A5800

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 24 luglio 1986.

Elezioni dei rappresentanti del personale della Polizia di Stato in seno al consiglio di amministrazione e nelle commissioni per il personale non direttivo della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 41 della legge 1° aprile 1981, n. 121;

Visto l'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, che fissa in numero di quattro i rappresentanti elettivi del personale della Polizia di Stato in seno al consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno per la trattazione delle questioni attinenti allo stato giuridico del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato;

Visto l'art. 69 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, concernente l'istituzione e la composizione delle commissioni per il personale non direttivo della Polizia di Stato, che espleta funzioni di polizia;

Visto il proprio decreto in data 18 gennaio 1983, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 1983, registro n. 5, foglio n. 399, con il quale sono stati nominati i rappresentanti effettivi e supplenti del personale della Polizia di Stato nel consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno, per gli affari concernenti l'amministrazione della pubblica sicurezza, e nelle commissioni per il personale non direttivo della Polizia di Stato, che espleta funzioni di polizia, per il quadriennio 18 gennaio 1983-17 gennaio 1987;

Considerato che occorre procedere all'elezione dei rappresentanti del medesimo personale in seno al consiglio di amministrazione e nelle predette commissioni per il successivo quadriennio;

Vista la legge 22 gennaio 1982, n. 8;

Visto il proprio decreto in data 9 agosto 1982, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1982, registro n. 20, foglio n. 25, pubblicato nel supplemento straordinario del Bollettino ufficiale del 4 ottobre 1982, con il quale è stato approvato il regolamento per le elezioni dei rappresentanti del personale della Polizia di Stato nel consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno per gli affari concernenti l'Amministrazione della pubblica sicurezza e nelle commissioni per il personale non direttivo della Polizia di Stato, che espleta funzioni di polizia, e per quello appartenente ai ruoli tecnici della stessa Polizia di Stato;

Visti gli articoli 1, 3, 4, 6 e 10 del decreto ministeriale 9 agosto 1982;

Decreta:

Art. 1.

I rappresentanti del personale della Polizia di Stato da eleggere in seno al consiglio di amministrazione competente alla trattazione delle questioni attinenti allo stato giuridico del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, nonché nelle commissioni per il personale non direttivo della Polizia di Stato, che espleta funzioni di polizia, sono trentadue, di cui sedici titolari e sedici supplenti, così suddivisi:

consiglio di amministrazione: quattro rappresentanti titolari, tra i quali almeno uno appartenente al ruolo dei dirigenti o a quello dei commissari e quattro supplenti;

commissione per il personale del ruolo degli ispettori: quattro rappresentanti titolari, tra i quali almeno uno appartenente al ruolo degli ispettori e quattro supplenti;

commissione per il personale del ruolo dei sovrintendenti: quattro rappresentanti titolari, tra i quali almeno uno appartenente al ruolo dei sovrintendenti e quattro supplenti;

commissione per il personale del ruolo degli agenti e degli assistenti: quattro rappresentanti titolari, tra i quali almeno uno appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti e quattro supplenti.

Art. 2.

Le elezioni dei rappresentanti del predetto personale sono indette per il giorno domenica 15 febbraio 1987 dalle ore 7 alle ore 22, con prosieguo nel giorno lunedì 16 febbraio 1987 dalle ore 8 alle ore 14.

Art. 3.

Le circoscrizioni elettorali, con le relative sedi, sono determinate come segue:

1) Piemonte e Valle d'Aosta . . . Torino
2) Liguria . . . . Genova
3) Lombardia . . . . Milano
4) Veneto e Trentino-Alto Adige Padova
5) Friuli-Venezia Giulia . . . . . Trieste
6) Emilia-Romagna . . . . Bologna
7) Toscana . . . . Firenze
8) Marche . . . . Ancona
9) Umbria e Lazio . . . . Roma
10) Sardegna . . . . Cagliari
11) Campania . . . . Napoli
12) Abruzzo e Molise . . . . L'Aquila
13) Puglia e Basilicata . . . . Bari
14) Calabria . . . . Reggio Calabria
15) Sicilia . . . . Palermo

Art. 4.

La commissione elettorale centrale è costituita come segue:

Presidente:

dott. Pietro La Commare, prefetto di prima classe.

Componenti:

dott. Alberto Capuano, primo dirigente vice questore, uff. cent. ispettivo;
Enzo Fava, vice questore aggiunto, zona T.L.C. Lazio;
dott. Angelo Lago, vice questore aggiunto, questura Roma;
Sebastiano Reina, ispettore, comp. Polstrada Roma;
Michele Ciardulli, sovrintendente capo, rep. aut. Min. interno;
Egidio Mandato, sovrintendente principale, rep. aut. Min. interno;
Lorenzo Cioè, assistente, rep. aut. Min. interno;
Ubaldo Martino, agente, rep. aut. Min. interno.

Art. 5.

La commissione elettorale centrale avrà sede in Roma presso il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza.

La sua prima convocazione è fissata per il giorno 6 ottobre 1986 presso la predetta sede.

Art. 6.

Le commissioni elettorali circoscrizionali sono così costituite:

1 — PIEMONTE E VALLE D'AOSTA

Presidente:

dott. Carlo Ferrigno, primo dirigente vice questore, questura Torino.

Componenti:

dott. Andrea Ninetti, vice questore aggiunto, questura Torino;
Antonio Baglivo, commissario capo, questura Torino;
Ester Corvella, ispettore principale, questura Torino;
Vitale Zara, sovrintendente, reparto mobile Torino;
Gennaro Aliberti, assistente capo, questura Torino;
Alfredo Di Manzo, agente scelto, Polstrada Torino.

2 — LIGURIA

Presidente:

dott. Antonino Pagano, primo dirigente vice questore, questura Genova.

Componenti:

dott. Francesco Celentano, vice questore aggiunto, questura Genova;

dott. Cosimo Cavalera, commissario capo, questura Genova;

Alfonso De Marchis, ispettore capo, questura Genova;

Pasquale Agliarà, sovrintendente principale, questura Genova;

Francesco Paolo Di Martino, assistente, questura Genova;

Luigi Casbarro, agente, questura Genova.

3 — LOMBARDIA

Presidente:

dott. Giuseppe Vollono, primo dirigente vice questore.

Componenti:

dott. Luciano Caporale, commissario capo, questura Milano;

dott. Sandro Celletti, commissario, questura Milano;

Aida Tortoioli, ispettore capo, questura Milano;

Alberto Sala, sovrintendente principale, questura Milano;

Antonio Pellegrino, assistente, Polstrada Milano;

Amerigo Sanna, agente scelto, Polaria Milano.

4 — VENETO E TRENTINO-ALTO ADIGE

Presidente:

dott. Francesco Isola, primo dirigente vice questore, questura Padova.

Componenti:

dott. Giovanni Scarpata, vice questore aggiunto, questura Padova;

dott. Osvaldo Sembiante, commissario capo, questura Padova;

Ciro D'Antuono, ispettore, questura Padova;

Nicola Grecorace, sovrintendente principale, questura Padova;

Albino Lezzi, assistente capo, questura Padova;

Antonio De Antoniis, agente, questura Padova.

5 — FRIULI-VENEZIA GIULIA

Presidente:

dott. Adolfo Vitale, primo dirigente vice questore, questura Trieste.

Componenti:

dott. Vincenzo Rutigliano, commissario, questura Trieste;

dott.ssa Maria Mancini, vice commissario, scuola allievi Trieste;

Pietro Barbera, ispettore principale, questura Pordenone;

Salvatore Bumbalo, maresciallo prima classe scelto, scuola allievi Trieste;

Giuliano Pinaffo, agente, questura Trieste;

Davide Puzzolo, agente, questura Trieste.

6 — EMILIA-ROMAGNA

Presidente:

dott. Romolo Apicella, primo dirigente vice questore, questura Bologna.

Componenti:

dott. Lorenzo Murgolo, commissario, questura Bologna;

dott. Mauro Pacilio, commissario, questura Bologna;

Sebastiano Placidi, ispettore, questura Bologna;

Antonio Gianfrancesco, sovrintendente, questura Bologna;

Cesario De Blasi, assistente, questura Bologna;

Giovanni Di Somma, agente, questura Bologna.

7 — TOSCANA

Presidente:

dott. Nunzio Castiglione, primo dirigente vice questore, questura Firenze.

Componenti:

dott. Giovanni Trimarchi, vice questore aggiunto, questura Firenze;

dott. Giovanni Cecere Palazzo, vice questore aggiunto, questura Firenze;

Giovanna Nocera, ispettore capo, questura Firenze;

Bruno Bianchi, sovrintendente, Polfer Firenze;

Aldo Pesce, agente scelto, zona T.C.L. Firenze;

Gaetano Bruno, agente, reparto mobile Firenze.

8 — MARCHE

Presidente:

dott. Antonio Villanova, primo dirigente vice questore, questura Ancona.

Componenti:

dott. Enrico Schiralli, commissario, questura Ancona;

dott. Lido Scalpelli, vice commissario, questura Ancona;

Domenico Miglionico, ispettore, questura Ancona;

Franco Menghini, sovrintendente, questura Ancona;

Giuseppe Canicattì, assistente, stab. Senigallia;

Mirco Bilò, agente, questura Ancona.

9 — UMBRIA E LAZIO

Presidente:

dott. Mario Manzieri, primo dirigente vice questore, questura Roma.

Componenti:

dott. Antonino Puglisi, vice questore aggiunto, questura Roma;
dott. Carlo Sgandurra, vice questore aggiunto, Polstrada Roma;
Raffaele Tramontano, ispettore capo, questura Roma;
Angelo Quartieri, sovrintendente, questura Roma;
Donato Romano, assistente, questura Roma;
Antonino D'Angelo, agente scelto, nucl. P.G. Settebagni.

10 — SARDEGNA

Presidente:

dott. Antonio Pitea, primo dirigente vice questore, questura Cagliari.

Componenti:

dott. Antonino Anastasi, vice questore aggiunto, questura Nuoro;
dott.ssa Maria Rosaria Maiorino, commissario capo, questura Cagliari;
Maria Pintus, ispettore capo, questura Cagliari;
Salvatore Grande, sovrintendente, Polmare Cagliari;
Agostino Versaci, assistente capo, T.L.C. Cagliari;
Giuseppe Palma, assistente, Polstrada Cagliari.

11 — CAMPANIA

Presidente:

dott. Luigi Vincenti, vice questore, questura Napoli.

Componenti:

dott. Paolo Manzi, vice questore aggiunto, questura Napoli;
dott. Camillo Amodio, commissario capo, questura Napoli;
Maria Lucignano Borrelli, ispettore capo, questura Napoli;
Pasquale Martorelli, sovrintendente principale, questura Napoli;
Silvestro Pagliaro, assistente, questura Napoli;
Raffaele Casalino, agente scelto, questura Napoli.

12 — ABRUZZO E MOLISE

Presidente:

dott. Giuseppe Di Rocco, primo dirigente vice questore, questura L'Aquila.

Componenti:

Francesco S. Balassone, vice questore aggiunto, questura L'Aquila;
dott. Rolando Casini, vice questore r.e., questura L'Aquila;
Fabrizio Cipollone, vice ispettore, questura L'Aquila;
Domenico Palma, sovrintendente, questura L'Aquila;
Piero Lattanzi, assistente, questura L'Aquila;
Giuseppe Iuculano, agente, Polstrada L'Aquila.

13 — PUGLIA E BASILICATA

Presidente:

dott. Michele Ricci, primo dirigente vice questore, questura Bari.

Componenti:

dott. Giuseppe Pansini, vice questore aggiunto, questura Bari;
dott.ssa Annunziata Morra Pietropinto, vice questore aggiunto, questura Potenza;
Angiolo Spagnolo, ispettore, questura Bari;
Vincenzo Bonbini, sovrintendente, Polfer Bari;
Mario Piccolo, assistente, questura Bari;
Antonio Matteucci, agente, questura Bari.

14 — CALABRIA

Presidente:

dott. Giovanni Di Palma, primo dirigente vice questore, questura Reggio Calabria.

Componenti:

dott. Francesco D'Urso, vice questore aggiunto, questura Reggio Calabria;
dott. Giorgio Floresta, vice questore aggiunto, questura Reggio Calabria;
Demetrio Gugliandro, ispettore, questura Reggio Calabria;
Giuseppe Burgio, sovrintendente, questura Reggio Calabria;
Carmelo Ciccone, assistente, questura Reggio Calabria;
Pietro De Luca, agente, questura Reggio Calabria.

15 — SICILIA

Presidente:

dott. Vincenzo Chiavetta, primo dirigente vice questore, questura Palermo.

Componenti:

dott. Giovanni Finazzo, vice questore aggiunto, questura Palermo;
dott. Mario Finocchiaro, vice commissario, reparto mobile Palermo;
Antonino Valentino, ispettore principale, questura Palermo;
Martino Santoro, sovrintendente principale, Polstrada Palermo;
Francesco Anello, assistente, Polfer Palermo;
Nicolò Pugliese, agente scelto, Polmare Palermo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Roma, addì 24 luglio 1986

Il Ministro: SCALFARO

86A5846

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 3 luglio 1986.

Iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico di alcune marche di tabacchi lavorati di produzione nazionale.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, occorre provvedere all'inserimento, nella tariffa di vendita, di alcune marche di tabacchi lavorati di produzione nazionale in base al prezzo proposto dal consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato nelle classificazioni dei prezzi di vendita di cui alle tabelle allegati *A*, *B* e *C* al decreto ministeriale 21 marzo 1985, e successive modificazioni, che fissa le ripartizioni dei prezzi stessi ai sensi della legge 7 marzo 1985, n. 76;

Sulla proposta del consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Nelle classificazioni stabilite dalle tabelle allegati *A*, *B* e *C* al decreto ministeriale 21 marzo 1985, e successive modificazioni, le seguenti marche di tabacchi lavorati nazionali sono inquadrate al prezzo di tariffa a fianco di ciascuna indicato:

SIGARETTE

(Tabella *A*)

MS Mild . . . . Lit. 75.000 il kg. conv.le
MS Lights . . . . Lit. 75.000 il kg. conv.le

SIGARI E SIGARETTI NATURALI

(Tabella *B*)

Sigari:

Ammezzati Garibaldi . . Lit. 80.000 il kg. conv.le

SIGARI E SIGARETTI ALTRI

(Tabella *C*)

Sigaretti:

Toscanello Mild . . . . . Lit. 56.000 il kg. conv le

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1986

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1986
Registro n. 5 Monopoli, foglio n. 43

86A5941

DECRETO 1° agosto 1986.

Disciplina fiscale degli alcoli metilico, propilico ed isopropilico

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, concernente misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni del presente decreto si applicano agli alcoli metilico, propilico ed isopropilico.

Art. 2.

Le ditte che intendono produrre gli alcoli indicati nel precedente art. 1 devono farne denuncia all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, almeno sessanta giorni prima di iniziare la lavorazione.

La denuncia, corredata dalle planimetrie dei locali di fabbrica nonché dallo schema degli impianti, deve essere redatta in duplice esemplare e deve indicare:

a) la denominazione della ditta, codice fiscale, sede e chi la rappresenta legalmente;

b) il comune, la via e numero civico o la denominazione della località in cui si trova la fabbrica;

c) i locali di cui si compone la fabbrica e l'uso al quale ciascuno è destinato con riferimento alle planimetrie;

d) il tipo e la potenzialità degli apparecchi e dei meccanismi, compresi quelli della forza motrice;

e) i processi di lavorazione;

f) la qualità delle materie prime e dei prodotti finiti;

g) la quantità massima delle materie prime e dei prodotti finiti che in qualsiasi momento si può trovare nello stabilimento.

Uguale denuncia deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto per gli impianti in esercizio alla predetta data.

L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, ricevuta la denuncia, verifica gli impianti e può prescrivere le misure ritenute necessarie per il controllo della produzione delle sostanze indicate nel precedente art. 1.

Rilascia, quindi, la licenza fiscale prevista dall'art. 3 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474.

Delle operazioni eseguite viene redatto processo verbale in doppio originale, da sottoscriversi anche dall'esercente o da chi lo rappresenta, uno dei quali è consegnato alla ditta interessata unitamente al primo esemplare della denuncia vistato dal dirigente dell'UTIF; il secondo esemplare della predetta denuncia viene conservato agli atti assieme al verbale di verificazione.

Le modifiche di ogni sorta che si intendessero apportare allo stato di cose risultante dal verbale di verificazione devono essere denunciate di volta in volta e tempestivamente all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Art. 3.

I titolari degli stabilimenti di produzione degli alcoli di cui al precedente art. 1 sono obbligati alla tenuta di un apposito registro nel quale devono essere annotate, giornalmente e distintamente per qualità, le quantità di prodotto ottenute e quelle estratte con l'indicazione per queste ultime delle ditte destinatarie e relative ubicazioni nonché degli estremi della bolletta di accompagnamento.

Il registro previsto nel precedente comma deve essere approntato dalle ditte interessate e sottoposto, prima dell'uso, alla vidimazione dell'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, competente per territorio.

Le vidimazione del registro consiste nell'applicare il timbro dell'ufficio su ciascun foglio numerato progressivamente.

Il registro può essere costituito anche da schede e fogli mobili, numerati progressivamente.

Alla fine di ogni mese deve essere annotata sullo stesso registro la giacenza dei singoli prodotti risultante dalla differenza tra le quantità ottenute e quelle esitate nel mese, aumentate della eventuale rimanenza esistente alla fine del mese precedente.

I titolari degli stabilimenti di produzione devono, inoltre, trasmettere, entro il giorno 15 di ogni mese, all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, competente per territorio, copia del predetto registro dalla quale devono risultare le operazioni di carico e scarico effettuate nel mese precedente e la giacenza risultante a fine mese, con allegato un elenco delle partite trasferite nel mese ai depositi commerciali ed alle ditte utilizzatrici, raggruppate per ditta destinataria.

Art. 4.

Le ditte esercenti il commercio degli alcoli di cui al precedente art. 1 devono denunciare la loro attività all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, almeno trenta giorni prima della data di inizio dell'attività medesima.

La denuncia, corredata dalla planimetria del deposito, deve essere redatta in duplice esemplare e deve contenere:

a) la denominazione della ditta, codice fiscale, sede e chi la rappresenta legalmente;

b) il comune, via e numero civico o la denominazione della località in cui si trova l'esercizio commerciale;

c) il numero dei serbatoi e relativa capacità e la quantità massima dei singoli prodotti che in qualsiasi momento si può trovare nell'esercizio commerciale;

d) le generalità dei normali fornitori;

e) la dogana presso la quale vengono normalmente effettuate le operazioni di importazione dei prodotti di estera provenienza.

Uguale denuncia deve essere presentata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dalle ditte esercenti il commercio dei prodotti di cui al precedente art. 1 in attività alla predetta data.

L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, ricevuta la denuncia, procede ad una ricognizione dell'impianto e può prescrivere le misure ritenute necessarie per il controllo dei prodotti custoditi nel deposito.

Rilascia, quindi, la licenza fiscale prevista dall'art. 3 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, con esclusione delle ditte esercenti la vendita al minuto, purché la quantità detenuta non superi complessivamente 500 chilogrammi.

Delle operazioni eseguite viene redatto processo verbale in doppio esemplare, da sottoscriversi anche dall'esercente o da chi lo rappresenta, uno dei quali è consegnato alla ditta interessata unitamente al primo esemplare della denuncia vistato dal dirigente dell'UTIF. Il secondo esemplare della predetta denuncia viene custodito agli atti dell'UTIF assieme al verbale di ricognizione.

Le modifiche di ogni sorta che si intendessero apportare allo stato di cose risultante dal predetto verbale devono essere denunciate di volta in volta e tempestivamente all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Il movimento dei prodotti è tenuto in evidenza su apposito registro di carico e scarico, preventivamente vidimato secondo le modalità stabilite nel precedente art. 3, nel quale devono essere annotati giornalmente e

per ciascun prodotto, nella parte del carico, le quantità introdotte e, nella parte dello scarico, le quantità cedute con l'indicazione delle ditte fornitrici e destinatarie, e relativa ubicazione, nonché degli estremi della bolletta di accompagnamento.

Alla fine di ogni mese deve essere annotata sullo stesso registro la giacenza dei singoli prodotti risultante dalla differenza tra le quantità introdotte e quelle esitate nel mese aumentate della eventuale rimanenza esistente alla fine del mese precedente.

Le ditte esercenti devono, inoltre, trasmettere, entro il giorno 15 di ogni mese, all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, copia del predetto registro dal quale devono risultare le operazioni di carico e scarico effettuate nel mese precedente e la giacenza risultante a fine mese, con allegato un elenco delle partite trasferite nel mese alle ditte utilizzatrici, raggruppate per ditta destinataria.

Art. 5.

Le ditte che intendono utilizzare gli alcoli di cui al precedente art. 1 devono denunciare la loro attività all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, almeno trenta giorni prima della data di inizio dell'attività medesima.

La denuncia corredata dalle planimetrie dell'impianto deve essere redatta in duplice esemplare e deve contenere:

a) la denominazione della ditta, codice fiscale, sede e chi la rappresenta legalmente;

b) il comune, via e numero civico o la denominazione della località in cui si trova l'opificio di impiego;

c) il numero dei serbatoi o recipienti e relativa capacità e la quantità massima dei singoli prodotti che in qualsiasi momento si può trovare nell'opificio;

d) le generalità dei normali fornitori;

e) le modalità di impiego dei prodotti di cui al precedente art. 1, gli eventuali processi di lavorazione, le qualità e quantità annue dei prodotti ottenuti da tale lavorazione;

f) il quantitativo massimo dei prodotti di cui al precedente art. 1 che si prevede di poter utilizzare in un anno.

Uguale denuncia deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto dalle ditte utilizzatrici dei prodotti di cui al precedente art. 1 in attività alla predetta data.

L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, ricevuta la denuncia, procede ad una ricognizione dell'opificio e può prescrivere le misure ritenute necessarie per il controllo dell'impiego dei prodotti di cui al precedente art. 1.

Rilascia quindi, quando la capacità del deposito dei prodotti suindicati è superiore a 10 mc, la licenza fiscale prevista dall'art. 3 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474.

Delle operazioni eseguite viene redatto processo verbale in doppio esemplare, da sottoscriversi anche dall'esercente o da chi lo rappresenta, uno dei quali è consegnato alla ditta interessata unitamente al primo esemplare della denuncia vistato dal dirigente dell'UTIF. Il secondo esemplare della predetta denuncia viene custodito agli atti dell'UTIF assieme al verbale di ricognizione.

Le modifiche di ogni sorta che si intendessero apportare allo stato di cose risultante dal predetto verbale, devono essere denunciate di volta in volta e tempestivamente all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Le ditte utilizzatrici sono obbligate alla tenuta di un apposito registro di carico e scarico, preventivamente vidimato secondo le modalità stabilite nel precedente art. 3, nel quale devono essere annotate, giornalmente e per ciascun prodotto, nella parte del carico, le quantità introdotte nell'opificio con l'indicazione della ditta fornitrice e relativa ubicazione e degli estremi della bolletta di accompagnamento e, nella parte dello scarico, la quantità impiegata ed i quantitativi di prodotti ottenuti dalla lavorazione.

Alla fine di ogni mese deve essere annotata la giacenza dei singoli prodotti risultante dalla differenza tra le quantità ricevute e quelle impiegate nel mese.

Le ditte utilizzatrici devono, inoltre, trasmettere, entro il giorno 15 di ogni mese, all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, copia del predetto registro di carico e scarico dalla quale devono risultare le operazioni di carico e scarico effettuate nel mese precedente e la giacenza risultante a fine mese.

Art. 6.

Gli alcoli di cui al precedente art. 1 devono circolare in tutto il territorio della Repubblica con apposita bolletta di accompagnamento, qualunque sia la quantità trasportata.

Fino a quando non saranno disponibili le bollette di accompagnamento previste dal precedente comma, le cui caratteristiche e modalità di distribuzione e compilazione saranno precisate con successivo decreto, la circolazione dei prodotti sarà effettuata con scorta di un apposito documento commerciale.

I documenti commerciali di cui al precedente comma devono essere numerati progressivamente per anno solare e sugli stessi deve risultare la quantità e la qualità del prodotto, la data ed ora di inizio del trasporto, le generalità del mittente e del destinatario nonchè l'ubicazione dei rispettivi impianti.

La quantità del prodotto trasportato, il mese, il giorno e l'ora di inizio del trasporto devono essere indicati in tutte lettere oltre che in cifre.

Copia di detto documento deve essere allegata ai registri di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 5.

I bollettari contenenti i predetti documenti commerciali devono essere prima dell'uso, vidimati dal competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione mediante apposizione del timbro a secco dell'ufficio tanto sull'originale quanto sulla copia e prendendo nota della vidimazione su apposito registro.

I prodotti di estera provenienza, per il trasporto dalla dogana alle ditte esercenti il commercio o alle ditte utilizzatrici, devono essere scortati dalla bolletta di pagamento dei diritti di confine o, nel caso di pagamento differito, dall'esemplare «credito» della bolletta A46, sulle quali devono risultare le indicazioni stabilite dal presente articolo.

Qualora l'importazione venga effettuata da un soggetto diverso dalla ditta destinataria, la merce deve essere accompagnata da un documento commerciale predisposto dall'importatore o dallo spedizioniere doganale, timbrato dalla dogana, sul quale devono essere riportati gli estremi della bolletta di importazione e le indicazioni stabilite nei precedenti commi.

Art. 7.

Gli alcoli di cui al precedente art. 1 destinati al mercato interno possono essere trasferiti dagli impianti di produzione o dalla dogana d'importazione alle ditte esercenti il commercio o direttamente alle ditte utilizzatrici, nonche dalle ditte esercenti il commercio alle ditte utilizzatrici.

Per poter effettuare i predetti trasferimenti la ditta destinataria deve consegnare alla ditta fornitrice copia anche fotostatica della denuncia di attività vistata dall'UTIF, che deve essere allibrata a cura della ditta fornitrice, in un apposito registro debitamente vidimato dal competente UTIF al quale essa viene allegata.

Per i prodotti di provenienza estera la copia della predetta denuncia deve essere presentata alla competente dogana dalla ditta per ogni singola operazione d'importazione ed essa deve essere allegata alla matrice della relativa bolletta.

I trasferimenti diversi da quelli previsti nel primo comma del presente articolo possono essere effettuati previo apposito nulla osta rilasciato per ogni singola partita dall'UTIF nella cui circoscrizione si trova l'impianto della ditta destinataria, a seguito di motivata istanza della ditta interessata.

Art. 8.

I registri previsti dal presente decreto con la r

lativa documentazione di accompagnamento devono essere custoditi dalle ditte interessate per un periodo di cinque anni.

I registri e i documenti di accompagnamento devono essere scritturati senza correzioni o raschiature. Le parole e i numeri errati devono essere annullati mediante una linea orizzontale in modo da restare leggibili; le annotazioni esatte devono essere riportate in corrispondenza.

Art. 9.

L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione ha facoltà di procedere a verifiche e riscontri presso le ditte che producono, commerciano od utilizzano gli alcoli di cui al precedente art. 1 per gli accertamenti fiscali ritenuti necessari.

L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, ricevute le copie dei registri di carico e scarico di cui ai precedenti articoli 3 e 4, con allegato l'elenco delle partite trasferite, effettua il riscontro delle partite indicate nel predetto elenco con il registro e trasmette copia dell'elenco all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione nella cui circoscrizione è ubicato il deposito destinatario, per i riscontri e le verifiche di sua competenza.

Le differenze tra giacenze reali e giacenze contabili degli alcoli di cui al precedente art. 1 non costituiscono irregolarità se contenute nei limiti dei cali previsti per tali prodotti dal decreto ministeriale 13 maggio 1971, concernente i cali naturali e tecnici delle merci soggette a vincoli doganali, ai fini della tenuta del registro di carico e scarico.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le disposizioni relative alla tenuta dei registri ed ai conseguenti adempimenti previsti dai precedenti articoli 3, 4 e 5, e quelle concernenti l'emissione del documento di accompagnamento e la circolazione dei prodotti stabilite negli articoli 6 e 7 hanno effetto dal mese successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto.

Roma, addì 1° agosto 1986

Il Ministro: VISENTINI

86A6019

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 17 luglio 1986:

Lallo Giuseppe, notaio residente nel comune di Vernaria, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Montefusco, distretto notarile di Benevento, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Putzolu Roberto, notaio residente nel comune di Villacidro, distretto notarile di Cagliari, è trasferito nel comune di Cagliari, con l'anzidetta condizione;

Politti Antonio, notaio residente nel comune di Livorno, è trasferito nel comune di Adrano, distretto notarile di Catania, con l'anzidetta condizione;

Agosta Maria Caterina, notaio in Bronte, distretto notarile di Catania, è trasferito nel comune di Randazzo, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Comerci Sapienza, notaio residente nel comune di Serra San Bruno, distretto notarile di Catanzaro, è trasferito nel comune di Vibo Valentia, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Dell'Era Ennio, notaio residente nel comune di Murisengo, distretto notarile di Casale Monferrato, è trasferito nel comune di Menaggio, distretto notarile di Como, con l'anzidetta condizione;

Schettino Antonio, notaio residente nel comune di Gaeta, distretto notarile di Latina, è trasferito nel comune di Carmignano, distretto notarile di Firenze, con l'anzidetta condizione;

Mustilli Luciana, notaio residente nel comune di Torre Santa Susanna, distretto notarile di Lecce, è trasferito nel comune di Osara di Puglia, distretto notarile di Foggia, con l'anzidetta condizione;

Piacitelli Giovanni, notaio residente nel comune di Pescasseroli, distretto notarile di Sulmona, è trasferito nel comune di Monte San Giovanni Campano, distretto notarile di Frosinone, con l'anzidetta condizione;

Castiglione Armando, notaio residente nel comune di Busalla, distretto notarile di Genova, è trasferito nel comune di Genova, con l'anzidetta condizione;

Fanti Franca, notaio residente nel comune di Pizzoli, distretto notarile di L'Aquila, è trasferito nel comune di Sassa, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Liguori Gennaro, notaio residente nel comune di Muggia, distretto notarile di Trieste, è trasferito nel comune di Fondi, distretto notarile di Latina, con l'anzidetta condizione;

Salmone Nicola, notaio residente nel comune di Giugliano in Campania, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune di Salice Salentino, distretto notarile di Lecce, con l'anzidetta condizione;

Penna Adele, notaio residente nel comune di Brancaleone, distretto notarile di Locri, è trasferito nel comune di Naso, distretto notarile di Messina, con l'anzidetta condizione;

Guarnieri Luciano, notaio residente nel comune di Lissone, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione;

Marchetti Michele, notaio residente nel comune di Lodi, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione;

Caravaglios Raffaele, notaio residente nel comune di Castellaneta, distretto notarile di Taranto, è trasferito nel comune di Boscotrecase, distretto notarile di Napoli, con l'anzidetta condizione;

Colella Mario, notaio residente nel comune di Santa Maria Capua Vetere, è trasferito nel comune di Casoria, distretto notarile di Napoli, con l'anzidetta condizione;

De Bernardi Alberto, notaio residente nel comune di Corniglio, distretto notarile di Parma, è trasferito nel comune di San Secondo Parmense, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Pansa Valeria, notaio in Bella, distretto notarile di Potenza, è trasferito nel comune di Maratea, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Centini Roberto, notaio residente nel comune di Forlì, è trasferito nel comune di Albano Laziale, distretto notarile di Roma, con l'anzidetta condizione;

Barachini Anna, notaio residente nel comune di Arcidosso, distretto notarile di Grosseto, è trasferito nel comune di Marino, distretto notarile di Roma, con l'anzidetta condizione;

Becchetti Giampiero, notaio residente nel comune di Siniscola, distretto notarile di Sassari, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione;

De Facendis Michele, notaio residente nel comune di Monopoli, distretto notarile di Bari, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione;

D'Emilio Luciano, notaio residente nel comune di Chioggia, distretto notarile di Venezia, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione;

Gamberale Quirino, notaio in Arsoli, distretto notarile di Roma, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione;

Matella Antonio, notaio residente nel comune di Guidonia Montecelio, distretto notarile di Roma, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione;

Paolillo Rita, notaio residente nel comune di Soriano nel Cimino, distretto notarile di Viterbo, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione;

Tosti Croce Lelio, notaio residente nel comune di Civitavecchia, distretto notarile di Roma, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione;

Vassalli Maria Natalia, notaio residente nel comune di Grosseto, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione;

Parisi Bruno, notaio residente nel comune di Laurino, distretto notarile di Salerno, è trasferito nel comune di Contursi, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Reale Andrea, notaio residente nel comune di Valdagno, distretto notarile di Vicenza, è trasferito nel comune di Fisciano, distretto notarile di Salerno, con l'anzidetta condizione;

Moroni Alberto, notaio residente nel comune di Campagna, distretto notarile di Salerno, è trasferito nel comune di Salerno, con l'anzidetta condizione;

Mottola Gino, notaio residente nel comune di Castiglion Fiorentino, distretto notarile di Arezzo, è trasferito nel comune di Sarno, distretto notarile di Salerno, con l'anzidetta condizione;

Orsi Raffaele, notaio residente nel comune di Montalcino, distretto notarile di Siena, è trasferito nel comune di Bellona, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, con l'anzidetta condizione;

Pelosi Francesco Paolo, notaio residente nel comune di Cerignola, distretto notarile di Foggia, è trasferito nel comune di Pietravairano, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, con l'anzidetta condizione;

Ceri Virginia, notaio residente nel comune di Cairo Montenotte, distretto notarile di Savona, è trasferito nel comune di Loano, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Castellana Giuseppe, notaio in Altopascio, distretto notarile di Lucca, è trasferito nel comune di Asciano, distretto notarile di Siena, con l'anzidetta condizione;

Dinolfo Cataldo, notaio residente nel comune di Castelnuovo Berardenga, distretto notarile di Siena, è trasferito nel comune di Poggibonsi, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Falbaci Torquato, notaio residente nel comune di Siracusa, è trasferito nel comune di Avola, distretto notarile di Siracusa, con l'anzidetta condizione;

Vacirca Giovanni, notaio residente nel comune di Vilminore di Scalve, distretto notarile di Bergamo, è trasferito nel comune di Rosolini, distretto notarile di Siracusa, con l'anzidetta condizione;

Mobilio Salvatore, notaio residente nel comune di Taranto, è trasferito nel comune di Grottaglie, distretto notarile di Taranto, con l'anzidetta condizione;

Rozzi Pasquale, notaio residente nel comune di Pianella, distretto notarile di Teramo, è trasferito nel comune di Pescara, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Cauchi Patrizia, notaio residente nel comune di Torino, è trasferito nel comune di Avigliana, distretto notarile di Torino, con l'anzidetta condizione;

Guerra Maria Teresa, notaio residente nel comune di Cinisello Balsamo, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Andria, distretto notarile di Trani, con l'anzidetta condizione;

Lojodice Federico, notaio residente nel comune di Galàtone, distretto notarile di Lecce, è trasferito nel comune di Corato, distretto notarile di Trani, con l'anzidetta condizione;

Stellacci Francesco, notaio residente nel comune di Torino, è trasferito nel comune di Spinazzola, distretto notarile di Trani, con l'anzidetta condizione.

Con decreti ministeriali 30 luglio 1986:

il decreto ministeriale 17 luglio 1986 è annullato nella parte che dispone il trasferimento del notaio Agosta Maria Caterina alla sede di Randazzo, distretto notarile di Catania.

Lo Giudice Carmela, notaio residente nel comune di Piazza Armerina, distretto notarile di Enna, è trasferito nel comune di Randazzo, distretto notarile di Catania, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

il decreto ministeriale 17 luglio 1986 è annullato nella parte che dispone il trasferimento del notaio Schettino Antonio alla sede di Carmignano, distretto notarile di Firenze;

il decreto ministeriale 17 luglio 1986 è annullato nella parte che dispone il trasferimento del notaio Salomone Nicola alla sede di Salice Salentino, distretto notarile di Lecce.

Perrone Aldo, notaio residente nel comune di Lecce, è trasferito nel comune di Salice Salentino, distretto notarile di Lecce, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

il decreto ministeriale 17 luglio 1986 è annullato nella parte che dispone il trasferimento del Caravaglios Raffaele alla sede di Boscotrecase, distretto notarile di Napoli.

Matrone Raffaele, notaio residente nel comune di Acerra, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune di Boscotrecase, stesso distretto notarile, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

il decreto ministeriale 17 luglio 1986 è annullato nella parte che dispone il trasferimento del notaio Vacirca Giovanni alla sede di Rosolini, distretto notarile di Siracusa.

86A5946

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Emilia-Romagna il 29 giugno 1986.

Con decreto ministeriale 28 luglio 1986 è stato dichiarato il carattere di eccezionalità dell'uragano verificatosi il 29 giugno 1986 nei sottoelencati comuni:

Bologna:

comuni di Mordano, Budrio, S. Giorgio in Piano, S. Pietro in Casale, Bentivoglio, Minerbio, Baricella, Malalbergo, Molinella, Imola, Castel Guelfo, Crevalcore e Dozza.

Ferrara:

comuni di Berra, Mesola, Codigoro, Massafiscaglia, Migliari, Migliarino, Comacchio, Ostellato, Argenta, Portomaggiore, Iolanda di Savoia e Cento.

Forlì:

comuni di Cesena, Bagno di Romagna, Forlì, Civitella, Castrocaro, Cesenatico, Sogliano, Mercato Saraceno, Sarsina, Verghereto, Forlimpopoli, Meldola, Galeata, S. Sofia, Rocca S. Casciano, Dovadola, Predappio, Portico S. Benedetto, Premilcuore, Bertinoro, Gatteo, S. Mauro Pascoli, Savignano, Gambettola, Montiano, Longiano, Roncofreddo, Modigliana P. e Borghi.

Ravenna:

comuni di Alfonsine, Cotignola, Massalombarda, Bagnocavallo, Conselice, Bagnara, Fusignano, S. Agata, Faenza, Castel Bolognese, Solarolo, Russi, Ravenna, Brisighella, Riolo e Lugo.

86A5989

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

Facoltà di medicina e chirurgia:

microbiologia.

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Facoltà di architettura:

istituzioni di matematica.

UNIVERSITÀ DI PALERMO

Facoltà di magistero:

archivistica;
filologia slava;
estetica;
filosofia morale.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

vulcanologia.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di economia e commercio:

diritto del lavoro;
diritto penale commerciale.

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di magistero:

storia della filosofia antica;
psicologia.

UNIVERSITÀ DI UDINE

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

fisica II;
elaborazione di immagini;
riconoscimento automatico delle forme;
sistemi operativi;
tecnica di progettazione automatica;
tecnica di programmazione;
tecnica di simulazioni.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

86A5990

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale 6 giugno 1986 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate in possesso dei requisiti contributivi previsti dagli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, nonchè dei requisiti di età previsti dal primo comma dell'art. 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato di cui al sopracitato articolo della legge 31 maggio 1984, n. 193, per i periodi a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Valsecchi e Ratti*, sede in Dalmine (Bergamo) e cantiere in Piombino (Livorno):
periodo: dal 5 marzo 1984 al 3 marzo 1985.

2) *S.p.a. Valsecchi e Ratti*, sede in Dalmine (Bergamo) e cantiere in Piombino (Livorno):
periodo: dall'11 marzo 1985 al 9 marzo 1986.

3) *S.r.l. Aurelia Edilizia*, sede legale in Livorno e stabilimento in Piombino:
periodo: dal 3 gennaio 1985 al 3 marzo 1985.

4) *S.r.l. Aurelia Edilizia*, sede legale in Livorno e stabilimento in Piombino:
periodo: dall'11 marzo 1985 al 9 marzo 1986.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1986 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, per i periodi a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Enichimica* di Milano, ufficio di S. Donato Milanese (Milano):
periodo: dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1986;
delibera CIPI: 12 giugno 1984;
causale: riorganizzazione aziendale.

2) *S.p.a. Enichimica Secondaria* di Palermo, laboratorio di S. Giovanni, S. Donato Milanese e Paderno Dugnano (Milano) e stabilimento in Ravenna:
periodo: dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1986;
delibera CIPI: 12 giugno 1984;
causale: riorganizzazione aziendale.

3) *S.p.a. Enichem Elastomeri* di Palermo, direzione generale di Milano Fiori-Assago e uffici di S. Donato Milanese (Milano):
periodo: dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1986;
delibera CIPI: 19 giugno 1985;
causale: riorganizzazione aziendale.

4) *S.p.a. Chimica Augusta*, direzione generale di Milano e laboratori in Paderno Dugnano (Milano):
periodo: dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1986;
delibera CIPI: 3 agosto 1984;
causale: crisi aziendale.

5) *S.p.a. Chimica Larderello*, stabilimenti di Saline di Volterra (Pisa) e Larderello (Pisa):
periodo: dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1986;
delibera CIPI: 23 dicembre 1981;
causale: crisi aziendale.

6) *S.p.a. Anic* di Palermo e uffici in San Donato Milanese (Milano), ora *Enichem Anic S.p.a.*:
periodo: dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1986;
delibera CIPI: 23 dicembre 1981;
causale: crisi aziendale.

7) *S.p.a. Nuova Pignone*, stabilimento di Massa:
periodo: dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1986;
delibera CIPI: 15 aprile 1986;
causale: riorganizzazione.

8) *Impresa Sergio Valentini*, con sede in Cagliari e stabilimento in San Gavino (Cagliari):
periodo: dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1986;
delibera CIPI: 15 aprile 1986;
causale: crisi aziendale.

9) *S.p.a. Invernizzi*, con sede legale in Milano e sede legale in Melzo (Milano), stabilimenti in Melzo, Liscate, Caravaggio e Orzinuovi ed unità e depositi nazionali:
periodo: dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1986;
delibera CIPI: 19 settembre 1985;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

10) *S.p.a. Manifattura di Susa* di Susa:
periodo: dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1986;
delibera CIPI: 31 ottobre 1985;
causale: riorganizzazione aziendale.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1986 in favore dei lavoratori dipendenti delle aziende sotto specificate in possesso dei requisiti contributivi previsti dagli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, nonchè dei requisiti di età previsti dal primo comma dell'art. 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato di cui al sopracitato articolo della legge 31 maggio 1984, n. 193, per i periodi a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Coi.Ter-Tecnolegno* di Taranto:
periodo: dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1986;
delibera CIPI: 19 settembre 1985;
causale: riorganizzazione.

2) *S.p.a. Profilati Sud* di Taranto:
periodo: dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1986;
delibera CIPI: 19 settembre 1985;
causale: riorganizzazione.

3) *Centro Sperimentale Metallurgico* di Roma:
periodo: dal 4 dicembre 1985 al 31 dicembre 1985;
delibera CIPI: 15 aprile 1986;
causale: crisi aziendale.

4) *Centro Sperimentale Metallurgico* di Roma:
periodo: dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1986;
delibera CIPI: 15 aprile 1986;
causale: crisi aziendale.

5) *Nuova Sanac*, sede in Genova e stabilimento in Pisa:
periodo: dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1986;
delibera CIPI: 19 giugno 1985;
causale: crisi aziendale.

86A5948

REGIONE VENETO

Cancellazione di due ditte vinicole dalla tabella *B* allegata all'ordinanza ministeriale del 12 aprile 1986

Il presidente della giunta regionale del Veneto con nota prot. 23787/6150 in data 28 luglio 1986 comunica, ai sensi dell'art. 4 dell'ordinanza del Ministro della sanità 23 maggio 1986 che le ditte vinicole:

cantine Toniolo Elio di Galzignano (Padova);
Milani Ferruccio di Terrassa Padovana (Padova),

vengono depennate dalla tabella *B* allegata all'ordinanza ministeriale 12 aprile 1986 e successivi aggiornamenti.

86A5999

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per l'ammissione ad un corso di pilotaggio aereo di settanta allievi ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314: norme sul reclutamento e sull'avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare e successive modificazioni;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113: norme sullo stato giuridico degli ufficiali e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368: norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15: nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme e successive modificazioni;

Vista la legge 2 maggio 1969, n. 304, norme sulla perdita e reintegrazione nel grado degli ufficiali, sottufficiali e graduati di truppa delle Forze armate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077: riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 19 marzo 1973, n. 70: titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento nei ruoli dell'Aeronautica militare ed i conseguenti provvedimenti di esecuzione;

Vista la legge 20 dicembre 1973, n. 824: norme sul trattenimento in servizio degli ufficiali e sottufficiali di complemento e della riserva;

Visto il decreto ministeriale 4 aprile 1975: approvazione degli elenchi delle imperfezioni e delle infermità che costituiscono causa di inabilità ai servizi di navigazione aerea;

Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191: nuove norme per il servizio di leva;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 ed il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1982, n. 955, concernenti l'imposta sul bollo;

Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 1983: nuovi titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento nei ruoli dell'Aeronautica militare;

Vista la legge 19 maggio 1986, n. 224: norme per il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento delle Forze armate e modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 574, riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per l'ammissione ad un corso di pilotaggio aereo di settanta allievi ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti, con possibilità di transitare, mediante concorso, in servizio permanente effettivo nel ruolo naviganti speciale.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso i cittadini italiani con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

a) abbiano compiuto il diciassettesimo e non superato il ventitreesimo anno di età alla data del presente decreto;

b) non siano stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici; non abbiano riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo; non siano stati sottoposti a misure di prevenzione;

c) abbiano conseguito in diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o altro titolo di studio in Italia o all'estero, riconosciuto equipollente dal Ministero della pubblica istruzione;

d) siano in possesso delle qualità fisiche e psicoattitudinali, necesarie per effettuare la navigazione aerea in qualità di piloti militari (vedi allegato 3);

e) abbiano, se minorenni, il consenso dei genitori o di chi esercita la tutela (vedi allegato 2);

f) non siano stati riformati alla visita medica di leva;

g) non siano stati giudicati non idonei al pilotaggio militare presso una scuola di volo dell'Aeronautica militare.

Coloro che chiedono di essere ammessi al concorso debbono impegnarsi a contrarre una ferma di anni dodici.

Per coloro che sono già incorporati ovvero hanno adempiuto gli obblighi di leva presso altra Forza armata, l'ammissione al corso resta condizionata al nulla osta della Forza armata di appartenenza.

Art. 3.

La domanda di partecipazione, sottoscritta dal candidato e redatta in carta semplice, dovrà essere inviata al comando Accademia Aeronautica - Ufficio concorsi - 80078 Pozzuoli (Napoli), entro il trentesimo giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Per i candidati residenti all'estero tale termine è di sessanta giorni.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati dovranno dichiarare nella domanda (vedi allegato 1):

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

di non aver riportato condanne a pena detentiva per delitti non colposi, di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, specificando il distretto militare di appartenenza e di non essere stati riformati alla visita medica di leva;

di non essere stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici;

il titolo di studio posseduto;

il recapito presso il quale desiderano ricevere le comunicazioni relative al concorso.

Nella domanda i candidati dovranno impegnarsi a compiere una ferma di anni dodici a decorrere dalla data di inizio dei corsi di pilotaggio.

I candidati dovranno, altresì, specificare il loro preciso recapito e l'indirizzo della famiglia, con il relativo numero di codice postale ed, ove possibile, il numero di recapito telefonico. Le eventuali successive variazioni dovranno essere notificate, mediante lettera raccomandata, al Comando Accademia Aeronautica - Ufficio concorsi - 80078 Pozzuoli (Napoli).

I candidati, se militari, dovranno altresì indicare l'indirizzo dell'ente presso il quale prestano servizio. Le eventuali successive variazioni dovranno essere notificate a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. I candidati che successivamente alla presentazione della domanda venissero incorporati per assolvere gli obblighi di leva, dovranno comunicare con tempestività all'ufficio concorsi dell'Accademia aeronautica, l'ente presso il quale prestano servizio ed il relativo indirizzo.

Per i candidati minorenni la domanda dovrà essere vistata da chi esercita la potestà o la tutela.

La firma, apposta in calce alla domanda (per i minorenni quella di chi esercita la potestà o la tutela), dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o dal comandante di Corpo, qualora il candidato trovasi in servizio militare o da un altro pubblico ufficiale di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per i candidati residenti all'estero la firma dovrà essere autenticata dalle autorità consolari.

Alla domanda dovranno essere allegate due fotografie — senza copricapo — formato tessera, con l'indicazione, sul retro, del nome e cognome del concorrente.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i sottonotati documenti in carta semplice:

1) titolo di studio, di cui alla lettera *c)* dell'art. 2, in originale ovvero in copia autenticata, oppure certificato che attesti il conseguimento del titolo stesso firmato dal capo dell'istituto, ovvero copia autenticata di detto certificato.

Coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero, dovranno presentare, unitamente a quest'ultimo, dichiarazione di equipollenza al titolo di studio italiano, rilasciata da un provveditore agli studi di loro scelta.

Dai suddetti documenti dovranno risultare i voti riportati in sede di esame per il conseguimento del titolo di studio.

I diplomi e i certificati, rilasciati dai capi di scuole pareggiate o legalmente riconosciute devono essere legalizzati dal provveditore agli studi della provincia in cui ha sede la scuola;

2) certificato generale del casellario giudiziale;

3) certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla pretura;

4) certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla procura della Repubblica;

5) ogni altro titolo, certificato o brevetto, come specificato al successivo art. 7, rilasciato dagli organi competenti e conseguito anteriormente al termine utile per la presentazione delle domande.

Detti titoli devono essere comprovati da regolari attestati.

Non potranno essere prese in considerazione le dichiarazioni dei candidati inerenti il possesso di detti titoli, ove esse non siano accompagnate dagli attestati di cui sopra;

6) per gli iscritti alla leva di mare dichiarazione di nulla osta all'arruolamento nell'Aeronautica militare rilasciata dalle competenti autorità della Marina militare e scheda matricolare verde mod. D.M. 0504, rilasciata dalle competenti autorità della Marina militare;

7) foglio matricolare rilasciato dal distretto militare di appartenenza. I giovani che non siano stati arruolati dal consiglio per non aver subito visita medica di leva o per altri legali motivi, dovranno presentare il certificato d'iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune di residenza del candidato. Coloro che siano stati incorporati per svolgere il servizio di leva dovranno presentare copia dello stato di servizio (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare e non del foglio di congedo (per i sottufficiali o militari di truppa);

8) per i concorrenti minorenni, alla domanda dovrà essere allegato l'atto di assenso dei due genitori o di uno solo di essi, in caso di impedimento dell'altro genitore, o del tutore in mancanza di entrambi i genitori. Tale atto deve essere redatto dal sindaco, secondo il modello di cui allegato 2.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che fossero inviate dopo il termine stabilito dal precedente art. 3.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 6) e 7) dovranno essere stati rilasciati in data non anteriore a tre mesi a quella della presentazione della domanda.

Per le domande e le documentazioni che risultassero formalmente irregolari, il comando Accademia si riserva, a suo giudizio discrezionale e insindacabile, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione, anche oltre i termini stabiliti.

Non è ammesso il riferimento a documentazioni presentate per altri concorsi presso questa o altre amministrazioni.

Art. 5.

Il Ministro della difesa può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti per essere ammesso ai corsi per allievi ufficiali piloti di complemento.

Art. 6.

Gli aspiranti saranno sottoposti a visita psicofisiologica e a prove psicoattitudinali.

Gli accertamenti fisiopsicologici saranno effettuati dall'istituto medico legale dell'Aeronautica militare di Napoli.

Per la visita psicofisiologica, i candidati saranno invitati a presentarsi presso il predetto istituto, nella data che sarà comunicata con lettera raccomandata di convocazione.

I candidati — che, entro il 5 ottobre 1986 non avranno la predetta convocazione — sono invitati ad informare telegraficamente il comando Accademia.

Successivamente, i candidati che avranno superato la visita psicofisiologica, verranno invitati nella data che sarà comunicata con lettera di convocazione, a presentarsi presso l'Accademia Aeronautica di Pozzuoli per sostenere le prove attitudinali.

Tutti i candidati, compresi i militari, durante la visita psicofisiologica e le prove attutidinali dovranno attenersi alle norme disciplinari di vita interna dell'istituto e fruiranno, gratuitamente, di alloggio, dei servizi vari e di vitto, secondo quanto previsto per i concorrenti delle vigenti norme relative alle razioni o spettanze per il servizio vettovagliamento delle Forze armate.

Sarà, inoltre somministrato in uso un corredo vestiario ridotto, come da tabella vestiario elenco "B" n. 2 edizione 1981, limitatamente ai capi in uso nel periodo stagionale in cui si svolge il concorso, da restituirsi integralmente al termine degli accertamenti.

I concorrenti usufruiranno dell'assistenza sanitaria nazionale. L'amministrazione provvederà, a cura e spese proprie, ad assicurare i concorrenti per malattie che dovessero insorgere e per gli infortuni che dovessero verificarsi durante il periodo della visita psicofisiologica e delle prove attitudinali, limitatamente ai casi in cui dai predetti eventi dovessero derivare la morte o la invalidità permanente.

Alla visita psico-fisiologica ed alle prove psico-attitudinali, i candidati dovranno sempre esibire la carta di identità, oppure un documento rilasciato da amministrazioni dello Stato, purché sia munito di fotografia recente.

Durante le predette prove ed all'atto dell'ammissione al corso, i concorrenti dovranno portare con sè il documento comprovante la loro iscrizione all'unità sanitaria locale.

I candidati, che non si presenteranno nel giorno, nell'ora, e nel luogo stabiliti, per la visita e le prove, saranno esclusi dal concorso.

I concorrenti, muniti di lettera di convocazione del comando Accademia per la visita psico-fisiologica, per le prove psico-attitudinali, si presenteranno al più vicino presidio aeronautico o comando carabinieri per ottenere il rilascio dello scontrino di seconda classe per l'acquisto di un biglietto ferroviario a tariffa militare (n. 4) sulle ferrovie dello Stato per il viaggio di andata e di ritorno.

Ai partecipanti al concorso verranno rimborsate, dietro presentazione dei biglietti ferroviari e delle relative lettere di convocazione, le spese di viaggio sulle ferrovie dello Stato per i viaggi compiuti dal luogo di residenza o domicilio dichiarato nelle domande.

Ai concorrenti in servizio militare verranno rimborsate le sole spese di viaggio andata e ritorno.

Gli accertamenti psico-fisiologici e le prove attitudinali hanno lo scopo di accertare il possesso dello sviluppo organico e dell'attitudine psico-fisiologica, necessari per esercitare la navigazione aerea, in qualità di pilota militare dell'Aeronautica militare (vedi allegato 3).

L'idoneità psico-fisiologica ed attitudinale, verrà graduata in tre categorie:

1) ottimo;

2) buono;

3) sufficiente.

Per ognuna delle predette categorie, l'istituto medico legale, per la parte psicofisiologica, indicherà un punteggio come segue:

ottimo, da 11 a 15 punti;

buono, da 6 a 10 punti;

sufficiente, da 1 a 5 punti.

Una apposita commissione, per la parte attitudinale, per ciascuna di dette categorie, indicherà un punteggio come segue:

ottimo, da 21 a 30 punti;

buono, da 11 a 20 punti;

sufficiente, da 1 a 10 punti.

I giudizi di idoneità o di non idoneità, riportati nei predetti accertamenti, sono definitivi; pertanto, contro l'esito dei predetti accertamenti, non è ammesso appello.

Qualora, per esigenze organizzative e logistiche, dovessero verificarsi variazioni circa gli organi e le sedi di concorso, il Ministero ne darà tempestiva comunicazione agli interessati.

Art. 7.

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la commissione giudicatrice del concorso.

La graduatoria verrà formata dalla predetta commissione, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti.

La graduatoria di cui sopra verrà formata in base alla somma dei punti, riportati da ciascun candidato, in relazione:

1) al punteggio ottenuto negli accertamenti di cui all'art. 6;

2) al titolo di studio, con l'assegnazione di un punteggio, basato sulla media della votazione, compreso tra sei punti (per la votazione minima) e dieci punti (per la votazione massima);

3) gli eventuali altri titoli presentati con l'assegnazione del seguente punteggio:

a) tre punti ai concorrenti che siano in possesso del brevetto di pilota civile o del brevetto di pilota di aeroplano o del brevetto di pilota di elicottero o del brevetto «C» di pilota di aliante veleggiatore;

b) un punto ai concorrenti in possesso del diploma di perito aeronautico rilasciato dagli istituti tecnici aeronautici istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1970, n. 1508;

c) fino a due punti complessivi, secondo criteri di valutazione, preventivamente stabiliti dalla commissione, per titoli comprovanti particolari attitudini o specializzazioni nel campo aeronautico.

A parità di merito, si applicheranno le norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 8.

I vincitori del concorso saranno invitati a far pervenire entro trenta giorni dalla data del foglio di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta semplice:

1) estratto (non certificato) dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana o atto di notorietà dal quale risulti che l'aspirante si trova in condizioni di poter acquistare la cittadinanza italiana con la prestazione del servizio militare ai sensi della legge 13 giugno 1912, n. 555.

Il documento di cui al n. 2), dovrà essere rilasciato in data non anteriore a tre mesi a quella della richiesta dei documenti stessi.

I concorrenti ammessi al corso di pilotaggio che, all'atto della presentazione della domanda, abbiano allegato un certificato attestante il conseguimento del titolo di studio, di cui all'art. 2, lettera *c*), del presente bando, dovranno altresì, far pervenire, entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, il diploma originale o copia autenticata del predetto titolo di studio.

Qualora il diploma non fosse stato ancora rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari, l'amministrazione si riserva a suo giudizio discrezionale e insindacabile, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione, anche oltre il termine stabilito.

Art. 9.

I vincitori del concorso, di cui al presente bando, saranno arruolati nell'Aeronautica militare in qualità di avieri allievi ufficiali piloti di complemento, assumendo una ferma di anni dodici a decorrere dalla data di inizio del corso di pilotaggio aereo.

Essi saranno convocati presso l'Accademia Aeronautica, secondo modalità e sotto le date stabilite dall'Accademia stessa.

Gli stessi seguiranno il corso previsto per il conseguimento del brevetto di pilota d'aeroplano che si svolgerà presso l'Accademia Aeronautica e/o le scuole di volo dell'Aeronautica militare.

Dopo un primo periodo di istruzione della durata di tre mesi, saranno promossi avieri scelti.

Gli allievi che, per qualsiasi motivo, non frequentino almeno la metà delle lezioni saranno dimessi dal corso ed adempiranno agli obblighi di leva in conformità delle disposizioni in vigore.

Al termine del corso, gli allievi che avranno superato gli esami previsti e conseguiranno il brevetto di pilota d'aeroplano, saranno promossi al grado di sergente ed inviati alle scuole di volo per il conseguimento del brevetto di pilota militare.

Tali corsi saranno svolti secondo modalità stabilite dagli organi competenti.

Gli allievi che per motivi di salute non abbiano potuto sostenere tutti o parte degli esami finali nella sessione unica, saranno ammessi ad una sessione straordinaria.

Gli allievi che non supereranno gli esami saranno dimessi dal corso e adempiranno agli obblighi di leva in conformità delle disposizioni in vigore.

Gli allievi che non hanno superato gli esami teorici o che sono stati giudicati non idonei ad assumere il grado di sottotenente di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, per avendo superato le prove presritte per il conferimento del brevetto di pilota militare, conseguono la nomina a pilota militare. In tale qualità sono tenuti a prestare servizio con il grado di sergente per un periodo di sei anni, decorrente dalla data d'inizio dei corsi di pilotaggio.

Art. 10.

Il Ministro della difesa, su proposta del comandante della scuola di pilotaggio, ha facoltà di dimettere dai corsi gli allievi che, per motivi psicofisici o per mancanza di attitudine al pilotaggio o per motivi disciplinari, sono ritenuti non pienamente idonei a proseguire i corsi stessi.

Art. 11.

Coloro che non conseguono il brevetto di pilota d'aeroplano o quello di pilota militare oppure siano dimessi dal corso per ragioni fisiche o per mancanza di attitudine al pilotaggio cessano dalla qualità di allievo ufficiale e adempiono agli obblighi di leva in conformità alle disposizioni in vigore.

Ai predetti non è preclusa la possibilità di partecipare ai concorsi per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento non piloti dell'Aeronautica militare od ai corsi allievi ufficiali di complemento dell'Esercito.

I dimessi dal corso per motivi disciplinari cessano dalla qualità di allievi ufficiali ed adempiono gli obblighi di leva in conformità alle disposizioni in vigore.

Art. 12.

Gli allievi che abbiano conseguito il brevetto di pilota di aeroplano possono chiedere il collocamento in congedo illimitato prima del termine della ferma di anni dodici in relazione alle esigenze ordinarie od eccezionali della compagnia di bandiera ovvero di altre compagnie italiane concessionarie di linee di trasporto aereo. Sulla domanda decide il Ministro delle difesa alle condizioni e con i vincoli previsti dagli articoli 7 e 8 della legge n. 224 del 19 maggio 1986.

Art. 13.

Gli ufficiali subalterni piloti di complemento, che vengono a trovarsi nelle condizioni prescritte dalle vigenti disposizioni di legge, potranno accedere, mediante concorso, al servizio permanente effettivo nel ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica.

Gli ufficiali collocati in congedo illimitato, hanno diritto ad un premio di congedamento secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Le domande di militari di truppa in servizio di leva — che aspirano ad essere ammessi al concorso, di cui al presente bando, e che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 — dovranno stante il termine perentorio dell'inoltro, essere inviate direttamente al comando Accademia Aeronautica, ma incombe agli interessati l'obbligo di informare subito le autorità dalle quali dipendono.

I militari in servizio di leva, dovranno precisare nella domanda la data di inizio del servizio di leva, comprovata da una dichiarazione rilasciata dal comando di appartenenza.

La domanda, redatta secondo quanto stabilito dall'art. 3 del presente bando, dovrà essere corredata dai documenti di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 7) del precedente art. 4.

Nella domanda i concorrenti dovranno impegnarsi a contrarre la ferma di dodici anni con decorrenza dalla data di invio al corso.

I militari che rivestono un grado, dovranno, inoltre, dichiarare nella domanda di rinunciarvi in caso di ammissione al corso di cui al presente bando.

I militari ammessi al corso dovranno presentare i documenti di cui ai numeri 1) e 2), del precedente art. 8, entro trenta giorni dalla data del foglio di comunicazione a pena di decadenza.

Roma, addì 15 luglio 1986

Il Ministro: SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1986
Registro n. 21 Difesa, foglio n. 395

ALLEGATO 1

Domanda di partecipazione al concorso
(possibilmente dattilografata in carta semplice)

Al comando dell'Accademia Aeronautica - Ufficio concorsi - Sez. AUPC - 80078 POZZUOLI (Napoli)

Il sottoscritto cognome (in stampatello) e nome (1) ....

nato a .... il.......................................
domiciliato a (2)..
provincia .... codice postale .... in via ....
.... tel. .... appartenente al distretto militare di ....
.... chiede di essere ammesso al concorso allievi ufficiali piloti di complemento di cui alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 180 del 5 agosto 1986.

Il sottoscritto accetta senza riserve, tutto cio che è stabilito nella notificazione di concorso e dichiara sotto la sua responsabilità di:

essere cittadino italiano;

essere celibe, o ammogliato, o vedovo con o senza prole;

essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) ....
...............................,

non aver riportato condanne penali e di non aver pendenze penali per delitti non colposi, di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione (4);

essere in possesso del seguente titolo di studio ....
conseguito presso l'istituto o scuola di ....
via .... nell'anno ....;

di non essere stato espulso dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici;

essere nella seguente posizione militare (5)............................
.................................,

di non essere stato riformato alla visita medica di leva;

di voler ricevere ogni comunicazione relativa al presente concorso al seguente recapito ....

Il sottoscritto, in caso di ammissione al corso militare di pilotaggio aereo, si obbliga a contrarre una ferma di anni dodici, a decorrere dalla data di invio al corso.

Allega alla presente domanda i seguenti documenti:

1) ....;
2) ....;
3) ....

Allega, inoltre, due fotografie — senza copricapo — formato tessera, con l'indicazione nel retro del nome e cognome del sottoscritto e la scheda anagrafica completa dei dati richiesti (Allegato 4).

Data, ...

Firma ....

Visto per l'autenticità della firma (7) ....

Se il candidato è minorenne
Firme leggibili dei due genitori (6)

....

Visto per l'autenticità delle firme (7) ....

---

(1) Il nome o i nomi propri devono essere quelli che risultano dal registro dell'atto di nascita.

(2) Luogo di residenza preceduto dal numero di codice di avviamento postale. Qualora la residenza della famiglia del candidato non corrisponda a quella del candidato stesso, precisare il recapito della famiglia con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicarne le eventuali condanne riportate, in caso anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti, nonchè le misure di prevenzione adottate dalle autorità competenti.

(5) Indicare se il candidato non ha ancora iniziato il servizio militare di leva perchè non sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero se, pur dichiarato «abile arruolato», gode del congedo o rinvio, specificandone il motivo.

I militari dovranno impegnarsi anche essi, a compiere una ferma di dodici anni, con decorrenza dalla data di invio al corso.

Coloro che rivestono un grado militare, dovranno dichiarare di rinunciarvi in caso di ammissione al corso.

I militari dovranno indicare l'indirizzo dell'ente presso il quale prestano servizio e la data d'inizio del servizio militare, comprovato da una dichiarazione rilasciata dal comando stesso.

Dovranno altresì indicare le eventuali successive variazioni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. I candidati che successivamente alla presentazione della domanda venissero incorporati per assolvere gli obblighi di leva, dovranno comunicare con tempestività all'ufficio concorsi dell'Accademia Aeronautica l'ente presso il quale prestano servizio ed il relativo indirizzo.

(6) In caso di mancanza di uno dei due genitori, è sufficiente una sola firma e, in mancanza di entrambi, quella del tutore.

(7) Firma del segretario comunale del comune di residenza o di un notaio o del comandante del Corpo se il candidato trovasi alle armi, o di altro pubblico ufficiale di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i candidati residenti all'estero la firma dovrà essere autenticata dalle autorità consolari.

Avvertenze. — Copia della presente domanda di partecipazione dovrà essere inviata al distretto militare di appartenenza.

I vincitori del concorso saranno avviati alla frequenza del corso, secondo criteri successivamente stabiliti dal Ministero.

ALLEGATO 2

ATTO DI ASSENSO
per l'arruolamento volontario di un minorenne
(su carta semplice e rilasciata dal sindaco)

Comune di ....

L'anno millenovecento .... addì .... del mese di ....
si sono presentati / si è presentato davanti a me, sindaco del comune predetto

i signori / il signor (1) .... del minore (2) ....

i predetti / il predetto .... per assecondare la inclinazione del succitato minorenne acconsentono / acconsente affinchè questi possa contrarre, a tempo debito, l'arruolamento nell'Aeronautica militare, quale allievo ufficiale pilota di complemento..

In fede di che gli stessi dichiaranti hanno sottoscritto / lo stesso dichiarante ha sottoscritto con me il presente atto.

I dichiaranti

....

Il dichiarante

....

Il sindaco

....

---

(1) Nome e cognome dei dichiaranti o del dichiarante, indicando se genitori o tutore.

(2) Nome e cognome del concorrente.

N.B. — L'assenza di uno solo dei due genitori è valido purchè esista una causa legale di assenza o impedimento dell'altro coniuge; di tale causa dovrà essere fatta specifica menzione nell'atto di assenso convalidato dal sindaco.

ALLEGATO 3

REQUISITI FISICI E PSICO-FISIOLOGICI RICHIESTI PER L'AMMISSIONE AL CORSO UFFICIALI DI COMPLEMENTO DELL'ARMA AERONAUTICA - RUOLO NAVIGANTI.

Il candidato sarà sottoposto ad approfondite indagini intese ad accertare che egli sia in possesso dei requisiti fisici, psichici e fisiologici necessari all'espletamento del servizio in Aeronautica militare quale ufficiale del ruolo naviganti.

A titolo orientativo si riportano alcune delle cause che, più frequentemente, danno luogo al giudizio di non idoneità:

statura inferiore a m 1,64 e superiore a m 1,87;

altre misure antropometriche non compatibili con i tipi di aeromobile in dotazione all'Aeronautica militare;

emoglobinopatie ed eritro-enzimopenie ematiche, di tipo costituzionale;

alterazione dell'apparato osteo-articolare;

visus naturale inferiore ai 10/10 in ciascun occhio; qualsiasi vizio di rifrazione per il cui accertamento ci si avvarrà dell'autorifrattometro computerizzato;

anomalie di qualunque tipo e grado nella percezione dei colori;

non completa integrità della funzione uditiva;

turbe della funzione vestibolare;

perdita traumatica o carie estesa di quattro o più denti;

disturbi della parola anche lieve (balbuzie, dislalia, disartria);

malattie del sistema nervoso e loro esiti;

precedenti morbosi personali o familiari di natura neurologica e psichica;

inadeguata risposta alle prove fisiologiche cardio-respiratorie.

Durante lo svolgimento del concorso potranno, altresì, essere rinviati dall'Accademia i concorrenti i quali rivelino imperfezioni o infermità non manifeste all'atto degli accertamenti sanitari e che siano di natura o entità tale da pregiudicare anche con il tempo l'efficienza psico-fisica necessaria a prestare servizio nei ruoli dell'Aeronautica militare.

86A5754

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università di Perugia

IL RETTORE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 158;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 6 aprile 1966, n. 202;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482 ed in particolare l'art. 15,

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970 n. 1077;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, articoli 7 e 8;

Vista la tabella *C* richiamata dall'art. 8 della citata legge 22 agosto 1985, n. 444, dalla quale risulta che questa Università (unica nella regione Umbria), è stata autorizzata a bandire concorsi a ventotto posti di tecnico esecutivo in prova presso questa Università;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Ritenuto di dover identificare uno dei suddetti posti nell'istituto di anatomia ed istologia patologica (per le esigenze della cattedra raddoppiata di medicina legale e delle assicurazioni) della facoltà di medicina e chirurgia di questa Università;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico esecutivo presso il sottoindicato istituto:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di anatomia ed istologia patologica (per le esigenze della cattedra raddoppiata di medicina legale e delle assicurazioni) . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti;

c) sana e robusta costituzione fisica e immunità da difetti ed imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento in servizio;

d) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

e) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non essere stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. La mancanza di uno solo dei requisiti stessi comporta l'esclusione dal concorso e, comunque, dall'accesso alla carriera.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del rettore.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale in vigore, deve essere indirizzata o fatta pervenire a questa Università medesima entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso relativo al presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

È dichiarata prodotta in tempo utile anche la domanda di ammissione spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

Nella domanda i candidati devono dichiarare:

a) cognome e nome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il titolo di studio posseduto;

e) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico; tale dichiarazione deve essere redatta anche se negativa;

g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni, con l'indicazione, relativamente ai servizi già conclusi, delle cause di risoluzione degli stessi;

h) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati destituiti o dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; tale dichiarazione deve essere resa comunque;

i) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari (indicare il periodo, se prestato, oppure indicare i motivi se esonerato, rinviato, ecc.);

l) l'appartenenza ad una delle categorie previste dalle vigenti disposizioni che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età previsto per l'ammissione al concorso, qualora ne ricorrano le condizioni;

m) la propria attuale residenza e l'indirizzo al quale si desidera che vengano effettuate le eventuali comunicazioni, impegnandosi a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o segretario comunale.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale i medesimi prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

La domanda deve contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra. L'omissione di una sola di esse, se non sanabile, determina l'invalidità della domanda stessa con l'esclusione dell'aspirante dal concorso.

Art. 5.

La commissione giudicatrice è nominata e composta ai sensi dell'art. 23 della legge 3 giugno 1970, n. 380.

Per le modalità di espletamento del concorso, si osservano in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché il regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Unitamente alla domanda, o comunque entro lo stesso termine di cui all'art. 3 del presente bando, devono essere documentati, in originale o copia autentica di essi in bollo, i titoli che si intendono presentare per la valutazione.

La valutazione dei titoli sarà effettuata, dalla commissione giudicatrice, sulla base dei criteri dalla stessa previamente stabiliti.

Agli stessi la commissione riserverà il 25% del totale dei punti a disposizione.

Art. 6.

La prova di esame consiste in una prova pratica come da programma annesso al presente decreto.

Questa Università darà notizia del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terranno le prove di esame, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con almeno quindici giorni di anticipo rispetto a tale data.

Art. 7.

Entro il primo mese di servizio, il nuovo assunto dovrà presentare i seguenti documenti di rito, in carta legale, attestanti il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego pubblico. Sono dichiarati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'Ufficio concorsi - Università degli studi di Perugia - Piazza Università, 1, entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o il titolo che dà luogo alla equiparazione;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) originale del titolo di studio o copia autentica di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

6) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso che l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile;

7) certificato medico attestante la sana e robusta costituzione e l'idoneità fisica all'impiego, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico del sangue per la lue, rilasciato dall'ufficio sanitario del comune di residenza o dal medico militare o da altra autorità sanitaria competente. (Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificamente menzionata, con la dichiarazione che essa non menomi l'attitudine fisica all'impiego per il quale ha concorso);

8) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

9) dichiarazione, in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o aziende private o se fruisca, comunque, di redditi di lavoro subordinato; in caso affermativo, relativa opzione. Tale dichiarazione deve essere rilasciata anche se negativa.

Detti documenti devono essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione. Quali di cui ai numeri 2), 3), 4), 6) e 7) devono essere inoltre di data non anteriore di tre mesi rispetto alla data di ricezione della comunicazione con cui sono richiesti.

Inoltre, nei certificati relativi alla cittadinanza italiana e godimento dei diritti politici previsti ai punti 2) e 3) del presente articolo, deve essere annotato che i requisiti di cui trattasi erano posseduti anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. I dipendenti di ruolo dell'amministrazione statale possono limitarsi a produrre i documenti indicati al n. 5) e al n. 7) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile aggiornata ed in regola con le leggi sul bollo.

L'eventuale documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile, riscontrata all'atto della presentazione, dovrà essere regolarizzata, a pena di decadenza, entro trenta giorni.

Art. 8.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata in base ai risultati degli esami ed alla valutazione dei titoli.

Nei casi di parità di merito lo spareggio sarà attuato ai sensi dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, ivi compreso l'art. 7, quarto comma, della legge n. 444/1985.

Il provvedimento di approvazione della graduatoria generale e di nomina in prova e immediatamente esecutivo, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto. In quest'ultimo caso le prestazioni di servizio rese saranno comunque compensate fino alla data di notifica della ricusazione stessa.

Ai nuovi assunti, che risultino in possesso di tutti i requisiti prescritti, compete lo stipenio annuo lordo di L. 4.500.000.

Art. 9.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenuti nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nelle successive norme di integrazione e modificazione, nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, nonché nella legge 22 agosto 1985, n. 444.

Art. 10.

I nuovi assunti non potranno ottenere il trasferimento nei primi cinque anni di servizio.

Il presente decreto sarà inviato alla delegazione regionale della Corte dei conti per l'Umbria per la registrazione.

Perugia, addì 20 maggio 1986

Il rettore: DOZZA

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Perugia, addì 10 giugno 1986
Registro n. 7 Istruzione, foglio n. 215

PROGRAMMA DI ESAME

Prova pratica: concernente prove tecniche di laboratorio riguardanti la medicina legale e delle assicurazioni.

86A5955

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per esami, a due posti di ricercatore astronomo presso l'osservatorio astronomico di Torino, in Pino Torinese.

La prova scritta del concorso pubblico, per esami, a due posti nel ruolo dei ricercatori astronomi degli osservatori, con sede di servizio presso l'osservatorio astronomico di Torino, sede di Pino Torinese (Torino), indetto con D. D. n. 1 del 27 aprile 1984, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Torino l'8 ottobre 1984, registro n. 39, foglio n. 134, avrà luogo il giorno 6 ottobre 1986, con inizio alle 9, presso l'istituto di fisica dell'Università di Torino, aule F e G, via Bidone, 37, Torino.

86A5807

Diario delle prove del concorso pubblico, per esami, ad un posto di ricercatore astronomo, specializzazione in astrofisica, presso l'osservatorio astrofisico di Arcetri-Firenze.

Le prove del concorso pubblico, per esami, ad un posto nel ruolo dei ricercatori astronomi degli osservatori, con sede di servizio presso l'osservatorio astrofisico di Arcetri-Firenze, indetto con D. D. n. 1 del 5 marzo 1986, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Firenze il 15 aprile 1986, registro n. 3, foglio n. 244, avranno il seguente svolgimento: prova scritta: 16 settembre 1986, ore 8,30; prova pratica: 17 settembre 1986, ore 8,30 presso l'osservatorio astrofisico di Arcetri-Firenze, largo Enrico Fermi, 5, Firenze.

86A5808

Diario delle prove del concorso pubblico, per esami, ad un posto di ricercatore astronomo, specializzazione «ottica o elettronica», presso l'osservatorio astrofisico di Arcetri-Firenze.

Le prove del concorso pubblico, per esami, ad un posto nel ruolo dei ricercatori astronomi degli osservatori, con sede di servizio presso l'osservatorio astrofisico di Arcetri-Firenze, indetto con D. D. n. 2 del 5 marzo 1986, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Firenze il 19 aprile 1986, registro n. 3, foglio n. 341, avranno il seguente svolgimento: prova scritta: 9 settembre 1986, ore 8,30; prova pratica: 10 settembre 1986, ore 8,30 presso l'osservatorio astrofisico di Arcetri-Firenze, largo Enrico Fermi, 5, Firenze.

86A5806

Comunicato relativo al concorso ordinario, per esami e titoli, per l'accesso ai ruoli provinciali del personale docente della scuola elementare.

Con ordinanza ministeriale n. 218 del 30 luglio 1986, il Ministro della pubblica istruzione ha disposto che i provveditori agli studi, sotto la data del 20 agosto 1986, devono bandire un concorso ordinario, per esami e titoli, per l'accesso ai ruoli provinciali del personale docente della scuola elementare.

Qualora non vi siano posti disponibili nella provincia il provveditore agli studi non emanerà il bando di concorso.

La scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione è fissata al 19 settembre 1986.

La prova scritta avrà luogo contemporaneamente in tutte le province il 19 dicembre 1986.

86A5924

Comunicato relativo al concorso ordinario, per esami e titoli, per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola materna statale nonché per l'accesso ai ruoli provinciali del personale docente della scuola materna statale.

Con ordinanza ministeriale n. 217 del 29 luglio 1986, il Ministro della pubblica istruzione ha disposto che i provveditori agli studi, con esclusione di quello di Trento, sotto la data del 20 agosto 1986, devono bandire un concorso ordinario, per esami e titoli, per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola materna statale nonchè per l'accesso ai ruoli provinciali del personale docente della scuola materna statale.

Qualora non vi sia disponibilità di posti, il concorso ha solo valore abilitante.

La prova scritta avrà luogo in tutte le province il 16 dicembre 1986.

La scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione è fissata al 19 settembre 1986.

86A5923

SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Concorso a sette posti di docente stabile riservati a professori universitari

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 7, terzo comma, 11, primo comma e 12, primo, secondo e terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 giugno 1980, registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1980, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 127, con il quale vengono determinati nel numero di trentadue i posti dei docenti stabili della Scuola superiore della pubblica amministrazione (S.S.P.A.);

Vista la deliberazione in data 15 luglio 1986 con la quale il comitato direttivo della Scuola superiore della pubblica amministrazione ha, tra l'altro, deliberato:

a) i nuovi criteri per l'utilizzazione dei docenti stabili;

b) di bandire un concorso per la copertura di sette cattedre da assegnare a professori universitari di ruolo mediante la procedura di trasferimento prevista dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 472/72 sopracitato;

Vista la delega di firma rilasciata all'on.le Remo Gaspari, Ministro per la funzione pubblica;

Decreta:

Art. 1.

Presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione sono istituiti i seguenti insegnamenti da conferire a professori universitari di ruolo:

due cattedre di procedimenti amministrativi;

una cattedra di istituzioni di diritto;

una cattedra di metodi quantitativi e statistica applicata;

una cattedra di la componente internazionale nell'attività della pubblica amministrazione;

una cattedra di processi e metodi di decisione;

una cattedra di impiego di tecnologie avanzate per l'analisi e la progettazione organizzative.

Art. 2.

I posti relativi agli insegnamenti di cui al precedente art. 1 sono dichiarati vacanti ed alla copertura si provvederà con la procedura del trasferimento, previo collocamento fuori ruolo triennale, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472.

Art. 3.

Gli insegnamenti sopra indicati sono istituiti per la sede di Roma, ma la Scuola si riserva la facoltà di utilizzare i docenti, cui saranno conferiti gli insegnamenti stessi, anche nelle sue sedi di Bologna, Caserta e Reggio Calabria.

Art. 4.

Ai sensi del citato art. 11, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 472/72, i docenti stabili della Scuola superiore della pubblica amministrazione sono tenuti a prestare la loro opera a tempo pieno.

In relazione alla sopracitata deliberazione del comitato direttivo della Scuola superiore della pubblica amministrazione, in data 15 luglio 1986, i docenti stabili della Scuola superiore della pubblica amministrazione si impegnano ad accettare i seguenti criteri operativi:

a) il tempo pieno docente stabile è valutabile in 350 ore annue; almeno un terzo di tali ore dovrà essere destinato ad attività didattiche o di coordinamento didattico o di assistenza agli allievi; a quest'ultimo fine, il docente dovrà essere a disposizione della Scuola almeno un giorno alla settimana; tale giorno verrà scelto dalla Scuola stessa in una terna indicata dal docente;

b) il tempo rimanente verrà utilizzato per le seguenti attività:

partecipazione a commissioni di concorso o gruppi di lavoro o di studio appositamente nominati;

predisposizione di materiale didattico espressamente richiesto dalla Scuola (casi, esercitazioni, lucidi, dispense, etc.); i risultati di tale attività dovranno essere consegnati alla Scuola entro i termini di tempo prefissati;

partecipazione ed attività di ricerca programmate e coordinate dalla Scuola;

c) per lo svolgimento di qualsiasi altra attività al di fuori di quella svolta presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione, il docente dovrà, caso per caso, richiedere l'autorizzazione ai competenti organi collegiali della Scuola precisando limiti e durata degli impegni previsti; tutte le autorizzazioni, in ogni caso, cesseranno la validità al termine dell'anno accademico ed una nuova richiesta di autorizzazione dovrà pertanto essere riproposta per l'anno successivo;

d) la durata dell'incarico di docente stabile è stabilita dalla legge in tre anni; è data, peraltro, facoltà al docente stesso di rinunciare all'incarico prima della scadenza; il Ministro per la funzione pubblica si riserva la facoltà su motivata proposta dei competenti organi collegiali della Scuola, di procedere alla revoca dell'incarico nel caso di persistente violazione degli obblighi stabiliti.

Art. 5.

Per il conferimento degli insegnamenti di cui al precedente art. 1, gli aspiranti dovranno presentare, insieme alla domanda, un dettagliato e preciso *curriculum* scientifico e didattico, corredato con le pubblicazioni ivi citate.

Art. 6.

Gli aspiranti al conferimento degli insegnamenti stessi, dovranno presentare domanda, in carta legale, direttamente alla Scuola superiore della pubblica amministrazione - Direzione generale - Lungotevere Thaon di Revel, 76, Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Nella stessa istanza, documentata con quanto richiesto nell'art. 5, l'aspirante dovrà specificare, con espresso richiamo, l'accettazione delle condizioni previste nell'art. 4, secondo comma.

Il presente decreto sarà trasmesso, per la registrazione, alla Corte dei conti.

Roma, addì 16 luglio 1986

Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1986
Registro n. 7 Presidenza, foglio n. 228

86A6003

REGIONE PIEMONTE

Concorso a due posti di agente tecnico - ausiliario socio sanitario presso l'unità sanitaria locale n. 38

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di agente tecnico-ausiliario socio sanitario, presso l'unità sanitaria locale n. 38.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Cuorgnè (Torino).

86A5897

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 20

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 20, a:

un posto di primario ospedaliero di ostetricia-ginecologia - area funzionale di chirurgia;

un posto di direttore amministrativo capo servizio.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 31 del 30 luglio 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Chiavenna (Sondrio).

86A5901

Concorso ad un posto di assistente medico di medicina generale presso l'unità sanitaria locale n. 79

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico di medicina generale per il nucleo operativo per le tossicodipendenze - area funzionale di medicina, a tempo pieno, presso l'unità sanitaria locale n. 79.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione dell'U.S.L. in Voghera (Pavia).

86A5898

REGIONE VENETO

Concorso a due posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di immunoematologia e servizio trasfusionale presso l'unità sanitaria locale n. 21.

È indetto concorso riservato, per titoli ed esami, a due posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di immunoematologia e servizio trasfusionale presso l'unità sanitaria locale n. 21.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore per l'amministrazione del personale - concorsi dell'U.S.L. in Padova.

86A5899

REGIONE BASILICATA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 2

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 2, a:

- un posto di assistente medico in formazione dell'area funzionale di prevenzione e sanità pubblica - sezione di medicina del lavoro;
- cinque posti di operatore professionale collaboratore-terapista della riabilitazione;
- un posto di fisico collaboratore;
- un posto di procuratore legale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I bandi dei suddetti pubblici concorsi sono stati pubblicati nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 29 del 16 luglio 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'U.S.L. in Potenza.

86A5911

REGIONE UMBRIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 12

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 12, a:

- un posto di primario del servizio di igiene mentale - sezione adulti (disciplina di psichiatria);
- un posto di operatore tecnico - sarto.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il bando di concorso integrale è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 55 del 23 luglio 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore personale e gestione dei servizi tecnologici dell'U.S.L. in Terni.

86A5900

REGIONE CAMPANIA

Concorso a undici posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - ostetrica, presso l'unità sanitaria locale n. 59.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a undici posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - ostetrica, presso l'unità sanitaria locale n. 59.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Vallo della Lucania (Salerno).

86A5905

REGIONE LIGURIA

Concorso ad un posto di direttore amministrativo - capo servizio presso l'unità sanitaria locale n. 8

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore amministrativo - capo servizio, presso l'unità sanitaria locale n. 8.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Genova-Ponente.

86A5903

REGIONE TOSCANA

Concorso ad un posto di farmacista dirigente presso l'unità sanitaria locale n. 19

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista dirigente presso l'unità sanitaria locale n. 19.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'U.S.L. in Poggibonsi (Siena).

86A5904

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzetta Ufficiale,* parte seconda n. 178 del 2 agosto 1986, pubblica il seguente avviso di concorso:

Società degli Steeple-Chases d'Italia: Concorsi pubblici, per esami, a tre posti di assistente, a due posti di archivista-dattilografo/a e ad un posto di commesso.

AVVISI DI RETTIFICA ED ERRATA-CORRIGE

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Errata-corrige alla circolare 4 giugno 1986, n. 4, recante: «Norme di attuazione delle leggi 18 marzo 1968, n. 337; 29 luglio 1980, n. 390; 9 febbraio 1982, n. 37; art. 13, lettera *f*), legge 30 aprile 1985, n. 163, in materia di autorizzazione all'esercizio dell'attività circense e di criteri per la determinazione dei contributi». (Circolare pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 146 del 26 giugno 1986).

Nell'art. 7, terzo comma, III Categoria, numero 4), dove è scritto: «... non meno di *350* rappresentazioni.», leggasi: «... non meno di *250* rappresentazioni.».

86A5957

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R. De Nobili, 41
◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria Albertini
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 62/69
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1986

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. **90.000**
- semestrale . . . . L. **50.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. **180.000**
- semestrale . . . . L. **100.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. **20.000**
- semestrale . . . . L. **12.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . L. **75.000**
- semestrale . . . . L. **40.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. **20.000**
- semestrale . . . . L. **12.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:
- annuale . . . . L. **285.000**
- semestrale . . . . L. **160.000**

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . . L. **600**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione . . . . L. **600**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. **600**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. **600**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . L. **45.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . L. **600**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . L. **25.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . L. **2.500**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	**1.000**
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	**1.000**
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	**1.700**
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	**2.000**
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	**6.000**
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	**1.000**
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	**1.700**
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	**2.000**

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . L. **82.000**
Abbonamento semestrale . . . . L. **45.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. **600**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221